

## TORNATA DEL 1° APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Sorteggio degli uffizi — Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri — Relazione della Commissione sull'articolo 6 — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia, e dei deputati Bertolini, Valerio e Mantelli — Approvazione dell'emendamento del deputato Bertolini, e dell'articolo 6 — Opposizioni del ministro suddetto all'emendamento della Commissione all'articolo 7 — Opinioni dei deputati Astengo, Garelli, Valerio, Lione, Ravina e Farina relatore — Emendamenti dei deputati Bertolini e Sulis — Approvazione dell'articolo 7 emendato, e degli articoli 8, 9 e 10 — Obbiezioni dei deputati Valerio e Farini all'articolo 11 — Osservazioni del ministro suddetto e dei deputati Cavour Gustavo ed Astengo — Emendamento del deputato Farini — Approvazione di quell'articolo emendato, e dei susseguenti — votazione ed approvazione della legge — Interpellanze del deputato Bronzini sulla pubblica sicurezza — Risposte del ministro dell'interno — Repliche — Osservazioni del deputato Sineo — Presentazione di un progetto di legge del ministro della guerra relativo alla presidenza dei Consigli marittimi.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente pervenute alla Camera:

5112. I Consigli comunali di Valduggia e di Cellio, provincia di Varallo, rassegnano alcune considerazioni allo scopo di ottenere che, per la ferrovia da Novara al lago Maggiore, venga prescelta la linea di Borgomanero.

5113. Ottantun individui negozianti, spedizionieri ed armatori di Genova, ricorrono perchè la Camera approvi, nel più breve termine possibile, il progetto di legge relativo alla ferrovia da Novara al lago Maggiore.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** A termini del regolamento, essendo oggi il primo del mese, si procede al rinnovamento degli uffizi per sorteggio.

(I segretari procedono all'estrazione a sorte.) (1).

(1) Gli uffizi si costituirono poi nel modo seguente:

UFFICIO I. *Presidente*, Quaglia — *Vice-presidente*, Fara-Forni — *Segretario*, Bertì — *Commissario per le petizioni*, Asproni.

UFFICIO II. *Presidente*, Bonavera — *Vice-presidente*, Sineo — *Segretario*, Stallo — *Commissario per le petizioni*, Cattaneo.

UFFICIO III. *Presidente*, Farini — *Vice-presidente*, Daziani — *Segretario*, Corsi — *Commissario per le petizioni*, Robecchi.

UFFICIO IV. *Presidente*, Teochio — *Vice-presidente*, Bertini — *Segretario*, Pisano-Marras — *Commissario per le petizioni*, Chiarle.

UFFICIO V. *Presidente*, Demarchi — *Vice-presidente*, Moffa di Lisio — *Segretario*, Garelli — *Commissario per le petizioni*, Serra Francese.

UFFICIO VI. *Presidente*, Cossato — *Vice-presidente*, Scapini — *Segretario*, Sella — *Commissario per le petizioni*, Cavallini.

UFFICIO VII. *Presidente*, Mantelli — *Vice-presidente*, Bronzini-Zapelloni — *Segretario*, Ricotti — *Commissario per le petizioni*, Crosa.

La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

**CAVALLINI.** Colla petizione 5113 parecchi negozianti spedizionieri ed armatori di Genova chiedono che la Camera approvi, nel più breve tempo possibile, il progetto di legge relativo alla ferrovia da Novara al lago Maggiore.

Per tutta risposta a questa petizione, come membro della Commissione incaricata dell'esame di quel progetto, credo di poter dichiarare che, non ostante la malattia del relatore, il rapporto della Commissione potrà venire presentato nella settimana prossima.

**PRESIDENTE.** Secondo i precedenti della Camera, questa petizione verrà comunicata alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge a cui essa si riferisce.

Debbo poi fare presente agli onorevoli deputati che vi sono molti lavori in pronto per la discussione.

Li prego quindi ad essere più puntuali ad intervenire alla seduta, onde si possano spedire gli affari, dacchè altrimenti si dovrebbe di troppo protrarre la Sessione.

Io stimo sarebbe conveniente che si anticipassero almeno di mezz'ora le sedute; e quindi, se non si fa opposizione, propengo che le tornate siano aperte ad un'ora (Sì! sì!), ad un'ora e mezzo si faccia l'appello nominale; e se ad un'ora e mezzo la Camera non si trova in numero, si sciolga la seduta. (Sì! sì!)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la repressione della tratta dei neri.

La discussione era rimasta all'articolo 5, il quale era stato rimandato alla Commissione, affinchè riferisse intorno agli

emendamenti proposti dal deputato Bertolini e dal deputato Valerio.

Prego quindi l'onorevole relatore a volere far conoscere l'opinione della Commissione intorno ai medesimi.

**FARINA PAOLO, relatore.** La Commissione, riferendosi in parte a quello che aveva già fatto presente nella relazione, non ha creduto di poter fare altro che attenersi quanto alla licenza, non ai regolamenti esistenti, in quanto che veramente questi regolamenti non danno facoltà di rilasciare questa licenza a nessuno, il che vuol dire che non vi sarebbe possibilità di licenza, ma in genere ai regolamenti che potranno essere fatti, e coi quali il Governo provvederà.

La Commissione quindi avrebbe formulato quest'alinea nei seguenti termini:

« Coloro che, senza la licenza che verrà determinata da appositi regolamenti, avranno fatto ad un estero la vendita di un bastimento, ecc. » Il resto come nella primitiva proposta.

Se qualcuno crederà di avere un miglior espediente lo suggerisca; la Commissione non persiste assolutamente nella sua redazione; ma, nello stato attuale delle cose, le è sembrata la più conveniente disposizione da darsi.

**PRESIDENTE.** Se il relatore si ricorda, il deputato Valerio aveva pure fatta una proposta.

**VALERIO.** Che il Ministero e la Commissione avevano accettata.

**FARINA PAOLO, relatore.** La Commissione non se ne è più occupata, dacchè vi aveva già aderito.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bertolini aderisce alla proposta fatta oggi dalla Commissione?

**BERTOLINI.** Aderisco.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Incomincerò per rispondere alla questione che mi faceva ieri il deputato Valerio circa i motivi che hanno indotto il Ministero a fare una proposizione in ordine alla vendita dei bastimenti destinati alla tratta dei neri.

Il Governo inglese aveva fatto degli uffici presso il nostro Governo, affinchè si prendessero dei provvedimenti più energici, nell'intento di secondare la repressione della tratta dei neri. Il nostro Governo aderiva di buon grado, e per concorrere ad un'opera di giustizia e di umanità, e per secondare le intenzioni di un Governo amico.

Le proposizioni che il Governo inglese faceva si riducevano in sostanza a tre: 1° d'istituire sulle coste dell'Africa delle Commissioni miste, le quali fossero incaricate di giudicare dei fatti di tratta; 2° di rendere più severa la repressione; 3° di dare alcuni provvedimenti in ordine alla vendita dei bastimenti che si facesse in frode alla legge proibitiva della tratta.

Il Governo del Re non credeva poter aderire alla prima di queste istanze, siccome quella che ci avrebbe condotti ad istituire dei tribunali contrari allo spirito delle nostre leggi, ed alla lettera stessa dello Statuto. Aderiva alle altre presentando questo progetto di legge, inquantochè credeva dovere ammettere il principio in esse enunciato.

Noi con ciò non ci facciamo illusione sulla efficacia che possano avere questi provvedimenti. Sappiamo che l'articolo 1 potrà dare luogo a qualche più severa repressione, ma potrà in molti casi essere deluso. In quanto all'articolo 2 non

ci dissimuliamo nemmeno che appena si può concepire nella presente condizione di cose un fatto in cui esso articolo trovi la sua applicazione. Tuttavia noi crediamo che potrà essere di qualche utilità il cominciare a stabilire un principio che in progresso di tempo si potrà poi attuare.

Il mio collega presidente del Consiglio notava ieri come non si potessero obbligare i nostri bastimenti ad andare a domandare l'autorizzazione di vendita al Capo di Buona Speranza, nè si potessero ancora costituire dei consolati lungo quelle coste, ed in ciò io consento intieramente con lui. Non vi è in questo nessuna discrepanza d'opinione; tuttavia potrebbe venire il caso in cui, giacchè i principali Stati di Europa portano la loro attenzione su questi gravissimi disordini, altri potentati, i quali hanno da avere minori riguardi di noi allo stato delle loro finanze, potrebbero istituire dei consolati su quelle coste, e che noi dessimo anche ai medesimi l'incarico di fare il servizio consolare per noi; ed allora quest'articolo troverebbe la sua applicazione.

Io non vedo per nulla che la proposta della Commissione agevoli l'esecuzione dell'articolo, perchè noi non potremo mai andare più oltre, tranne che vogliamo vietare la vendita di questi bastimenti, ciò che io crederei esagerato, e che non ardirei di appoggiare. Dunque non potremo mai fare altro che prescrivere una licenza, e poi dopo cercare i modi di farla eseguire.

Allora io stimerei che, invece di una disposizione che si riferisca a regolamenti che non esistono, ed i quali non sappiamo come si potranno fare, sarà meglio attenerci ai regolamenti attualmente esistenti, riservando a migliori tempi di stabilire il modo di renderli più efficaci per questo caso speciale della tratta dei neri.

Perciò io persisto nella redazione del Senato, la quale fu lungamente discussa nell'altra Camera, come si è potuto vedere dagli Atti del Parlamento.

**FARINA PAOLO, relatore.** Io per me, come ho dichiarato, sono indifferente che si adotti una cosa o l'altra; ma è sicuro che, riferendosi all'antico regolamento, questo precisamente non provvede niente, perchè, come è stato osservato nella relazione, e come rilevava testè il deputato Bertolini, esso dice: per la vendita nello Stato la licenza sarà rilasciata dall'amministrazione della marina; per la vendita all'estero, dai consoli nazionali nostri; dove non ci sono consoli, non c'è nessuno che possa rilasciare la licenza.

Dunque è evidente che bisogna provvedere in qualche modo; e per non mettere il Ministero nell'obbligo di fare un regolamento, si potrebbe dire *provvedimento regolamentare*.

*Voci a sinistra.* È lo stesso!

**FARINA PAOLO, relatore.** Sarà un semplice articolo, non un intero regolamento, del resto, la Camera faccia ciò che meglio crede.

**BERTOLINI.** Benchè abbia posta grande attenzione alle parole pronunciate dall'onorevole guardasigilli, veramente non ho compreso il motivo per cui egli insiste a volere l'adozione del progetto adottato dal Senato.

Questo progetto prescrive che, per la legalità della vendita che si deve fare in certe determinate regioni, si debba ottenere la licenza prescritta dal regolamento della marina mercantile, e dalla legge 13 gennaio 1827; ma, come ho già notato ieri, queste due disposizioni legislative non possono applicarsi precisamente nelle regioni accennate da quest'articolo; egli è dunque inutile prescrivere questa licenza.

Ed io domanderò a mia volta al signor ministro se egli crede che una licenza sia veramente prescritta per fare una

vendita in quelle regioni. Se egli crede che una licenza sia voluta, e che questa sia la licenza prescritta dal regolamento della marina mercantile e dalla legge accennata, allora mi pare che nessuno dei nostri connazionali potrà vendere un bastimento in quelle lontane regioni, perchè là, come ha detto, non vi sono consoli. Se egli per contro reputa che, a cagione della non esistenza dei consoli in quelle date regioni, i nostri connazionali possano vendere liberamente i loro bastimenti anche ad esteri, senza licenza di sorta, allora perchè s'impone nella legge la necessità di ottenerla? Ciò non mi pare nè logico nè decoroso per la Camera.

Io insisto quindi perchè venga accolto l'emendamento proposto dalla Commissione, il quale non è sostanzialmente che il mio redatto in termini un po' diversi.

**BON-COMPAGNI**, ministro di grazia e giustizia. La disposizione che io sostengo non ha poi una grande importanza. Quando ci riferissimo ad altri regolamenti da farsi, noi non aumenteremo l'efficacia della legge.

Ciò che manca non è il regolamento, ma bensì la possibilità di farlo eseguire, la quale non vi sarebbe ove anche si adottasse la disposizione sovraccennata.

Se la Camera non intende di approvare quest'articolo, la legge, a parer mio, non rimane per ciò viziata.

**VALERIO**. Io reputo che l'articolo come venne emendato dalla Commissione sia da anteporsi, perchè è migliore, o, quanto meno, non urta evidentemente colla logica.

Quando il signor ministro aggiunga al regolamento un articolo con cui si statuisca che in alcune determinate regioni i bastimenti non potranno essere venduti se non avranno una permesso originaria dai luoghi dai quali essi sono partiti, l'articolo avrà un'efficacia.

Ogni qual volta il Governo potrà fare constatare per mezzo di testimoni o di un atto giuridico che un bastimento ha violato quella disposizione del regolamento, il venditore potrà essere condannato. Per contro la disposizione testè sostenuta dal signor ministro urta colla logica ed è inefficace.

Ciò stando, io penso che si debba accogliere di preferenza l'articolo quale fu emendato dalla Commissione.

**MANTELLI**. Quest'articolo nel modo in cui venne espresso dal Ministero e dal Senato, in sostanza non tende che ad impedire, per quanto è possibile, che si faccia frode alla legge, e si faccia specialmente nei luoghi che sono più sospetti, quali sono quelli qui indicati. Noi non vogliamo derogare al diritto comune, che permette la vendita dei bastimenti, e toglie la presunzione di voler fare tratta di neri, quando la vendita è fatta colle debite forme prescritte dalla legge stessa. Noi non vogliamo togliere questi indizi, perchè con ciò noi daremmo luogo ad una permesso di vendita in luoghi sospetti, che, per quanto è possibile, conviene anzi impedire; e lasciando le cose come si trovano attualmente secondo il regolamento in vigore, che cosa facciamo? Noi mettiamo un impedimento a vendere, ma non un impedimento assoluto, perchè, invece di vendere in un porto che sia sospetto, chi vuol vendere potrà di colà dipartirsi, con una licenza, e portarsi al Capo di Buona Speranza onde effettuare il suo contratto. Sarà questa una difficoltà maggiore che si dovrà incontrare nella vendita.

Ma io stimo che per quanto è possibile si debba impedire di vendere nei luoghi sospetti. D'altronde il Ministero ha detto che, lasciando la cosa nel diritto comune, forse avverrà che in quei luoghi si stabilirà un console. Non si tratta di stabilirlo addirittura in questo punto, per l'incaglio delle finanze; ma, qualora da altre nazioni venisse un consolato colà eretto, certamente potremmo approfittare di questo,

ed allora, ove si accettasse l'emendamento, ne conseguirebbe che nei luoghi in cui esisterebbe un consolato avremmo un regolamento contenente una eccezione contraria al diritto comune. Io quindi dico che è miglior consiglio lasciare la cosa come si trova al momento, la quale, per un tempo indeterminato bensì, ma forse non lungo, potrà essere d'impedimento alla vendita nei luoghi in cui essa dà presunzione di voler far frode alla legge; ma quando vi sarà un consolato, allora rientrerà tutto nelle norme comuni, e si potranno vendere i bastimenti come si vendono nelle altre acque. Epperò persisto nel mantenere la redazione quale era prima formolata.

**VALERIO**. Io credo che l'articolo come venne emendato dalla Commissione rechi più efficace impedimento all'abuso che si vuole reprimere, di quello che porti l'articolo del Ministero. Quest'ultimo proibisce la vendita di bastimenti che si vorrebbe effettuare sovra una parte della costa occidentale dell'Africa, senza licenza del console. Ora è di diritto comune che una prescrizione di legge, quando è d'impossibile osservanza, cade da sè e che l'infrazione della medesima non può essere punita. Un nostro concittadino il quale si reca sulle coste dell'Africa con un bastimento e lo vende in un luogo dove non ci sia consolato, non può essere condannato per aver ciò fatto senza licenza del console.

Se invece il signor ministro con un'aggiunta al regolamento prescrive che questa vendita non possa aver luogo se non se mediante una permesso di vendita concessa al proprietario del bastimento o nel porto da dove è partito, o in uno dei porti dell'America, è evidente che colui il quale ha operato la vendita senza avere ottenuto questa licenza, può essere condannato per frode; ma, lasciando l'articolo come ci è presentato dal Ministero, senz'aggiunta regolamentare, le vendite operate senza licenza nei luoghi dove non c'è console sono in perfetta regola, ed il possessore di un bastimento può venderlo anche ai negrieri. Credo quindi che per ottenere una repressione efficace degli abusi che vogliamo impedire, sia d'uopo accettare la redazione della Commissione.

**FARINA PAOLO**, relatore. Io credo assolutamente che qualche cosa bisogna dire: nel caso attuale non c'è alcuna autorità autorizzata a dare questa licenza: ecco l'articolo testuale del regolamento 1827:

« Niun bastimento coperto dalla nostra bandiera potrà essere venduto ad un estero senza licenza in iscritto del Consiglio d'ammiragliato, se la vendita abbia luogo negli Stati nostri; o dei consoli nostri all'estero, se abbia luogo nella loro giurisdizione. »

Qui dunque l'ammiragliato non lo può rilasciare perchè non può rilasciare permessi per la vendita all'estero; console là non c'è, quindi equivale ad una assoluta proibizione; se non si vuole un'assoluta proibizione, allora bisogna rimettersi a ciò che farà il Ministero in proposito; ma se egli non da provvidenza alcuna, allora tanto vale non mettere l'articolo, perchè si venderà il bastimento egualmente con tutta libertà.

**PRESIDENTE**. Metterò dunque ai voti l'emendamento del deputato Bertolini, il quale venne così formolato dalla Commissione:

« Coloro che senza la licenza che verrà determinata da apposito regolamento avranno, ecc. »

(La Camera approva.)

Il deputato Agnès persiste nella sua modificazione all'emendamento del deputato Valerio, accettato dal Ministero e dalla Commissione?

**AGNES.** Io aveva proposto appunto quella soppressione per fare un richiamo ai principii della nostra legislazione.

La complicità presuppone sempre un fatto principale: or dunque, di che reato saranno complici costoro? Può esservi benissimo taluno condannato come complice ancorchè sia ignorato l'autore principale, ancorchè sia stato assolto, ma bisogna sempre che il reato principale esista. Si è perciò che io proposi quella soppressione.

Del rimanente poi, credo che si vorrà mettere sulla stessa linea e quelli che si trovano contemplati nell'articolo in discussione, e quelli che sono contemplati nell'articolo precedente. Ora il più opportuno per la sanzione penale mi pare che sia l'articolo successivo, il quale, se non basterà questa sanzione penale comune ai due articoli, verrà convenientemente modificato. Del rimanente, per non intralciare maggiormente la discussione, se la Camera non si arrende alle ragioni legali che io venni esponendo, non insisterò più oltre.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti l'articolo 5, che rimane così concepito:

« S'intenderanno aver avuto intendimento di favoreggiare la frodda, e soggiaceranno alle pene dei complici:

« 1° Coloro che faranno la vendita di un bastimento nel quale concorra alcuno dei caratteri descritti negli alinea 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, senzachè risulti essere stato destinato al trasporto degli emigranti;

« 2° Coloro che, senza la licenza che verrà determinata da apposito regolamento, avranno fatto ad un estero la vendita di un bastimento sulla costa occidentale d'Africa, compresa fra il Capo Verde e il decimo grado di latitudine meridionale, o sulle coste del canale di Mozambico e dell'isola di Madagascar. »

(È approvato.)

« Art. 6. In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti, il bastimento ed il carico saranno confiscati, semprechè la proprietà ne appartenga ai condannati o a persone civilmente risponsali pel fatto dei condannati.

« In mancanza di sequestro del bastimento o del carico, coloro che sarebbero stati colpiti dalla confisca saranno condannati rispettivamente al pagamento di somma eguale al loro valore.

« I colpevoli potranno anche essere in ogni caso condannati solidariamente ad una multa, la quale non potrà eccedere il doppio del valore del bastimento e del suo carico.

« Se il bastimento sarà confiscato e venduto, il prodotto della vendita sarà ripartito a tenore di quanto si osserva per le prede marittime, salvo quanto è stabilito dalle convenzioni internazionali rispetto agli equipaggi dei bastimenti esteri che abbiano operato la cattura.

« Qualora sul bastimento sequestrato siensi trovati schiavi, una parte del prodotto della vendita, non maggiore del quarto, potrà essere dal Governo assegnata a beneficio dei medesimi. »

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Per quanto io faccia voti che si acceleri questa discussione, già lunga assai, e perciò desideri di aderire alle proposizioni della Commissione, debbo in quest'articolo insistere sulla proposta del Governo. La confisca del bastimento è certamente la condizione essenziale affinché questa legge abbia qualche efficacia. Io credo che, se ammettessimo la redazione della Commissione, facilmente si potrebbe nei più dei casi illudere questa penalità, perciocchè sarebbe facile trovare un atto, ovvero o simulato, da cui si facesse risultare che la proprietà del bastimento non appartenesse ai condannati.

Onde avverrebbe che i noleggiatori dei bastimenti sarebbero sempre impuniti, perchè raramente si potrebbe provare la loro proprietà.

Credo eziandio che la redazione proposta dal Governo sia assai più conforme ai principii generali del diritto, perchè quando si tratta di confisca cadente sopra cosa che ha servito d'istrumento al delitto, la giustizia richiede che questa confisca sia eseguita, a chicchessia appartenga l'oggetto sequestrato. Non così allorquando la confisca si fa sopra cosa che è confiscata come corpo del delitto, perchè allora naturalmente essa non può aver effetto se non in quanto la cosa è proprietà del delinquente perchè non si può fare la confisca a danno di un terzo.

Questi sono i principii generalmente riconosciuti nella giurisprudenza, ed in questo senso decise la Corte di cassazione francese con sua deliberazione del 1835, appunto colla confisca di una nave che era stata sequestrata.

È vero che a questa interpretazione può opporsi la lettera dell'articolo 79 del nostro Codice penale relativo alla confisca; ma qui siccome facciamo una legge nuova, non siamo obbligati ad interpretare la lettera della legge, come farebbe un giudice il quale dovesse applicarla ad un caso speciale, ma credo che dobbiamo attenerci a ciò che è più consentaneo ai principii generali del diritto.

Vi ha un'altra parte in cui non posso consentire colla Commissione ed è in quella in cui è detto:

« In mancanza di sequestro del bastimento o del carico, coloro che sarebbero stati colpiti dalla confisca saranno condannati rispettivamente al pagamento di somma eguale al loro valore. »

Io credo che non opportunamente siasi surrogata questa parola *rispettivamente* a quella di *solidariamente*, che si trovava nel primitivo progetto e la quale è più conducente ad una vera ed efficace repressione, come è pure più consentanea ai principii generali del diritto penale: perciò insisto nella prima redazione.

**ASTENGO.** La Commissione ha creduto che non si potesse accettare l'articolo 7 del progetto del Ministero relativamente alla confisca, e dovesse emendarsi nel modo da essa proposto. Il ministro di grazia e giustizia respinge a sua volta il progetto della Commissione, ond'io mi farò ad esporre i motivi che ci hanno indotto ad emendare in questa parte la proposta ministeriale già adottata dal Senato.

Il signor ministro non vorrà contendere certamente che la confisca sia una pena. Nei tempi andati le leggi penali ammettevano non solo le confische parziali, ma sì ancora le confische generali di tutti i beni. Fortunatamente le confische generali furono sbandite dai Codici dei popoli inciviliti, e furono conservate le confische parziali. Ma, per quanto una confisca sia parziale, non cambia natura; essa è sempre una pena che colpisce colui che è giudicato colpevole di un reato: e giacchè il signor ministro ha invocato l'opinione dei signori Chaveau e Hélie, che in materia penale sono senza dubbio autorevoli, io mi permetterò di osservargli essere insegnato da quei medesimi scrittori che la confisca parziale è veramente una pena, e che questo suo carattere deve servire di guida per la decisione delle questioni che si presentano nella sua applicazione. Ma il dire che la confisca è una pena, e nello stesso tempo voler punire con essa chi non è colpevole, implica contraddizione. Però il signor ministro, invocando l'autorità di quei dotti criminalisti, ci ha detto che nella legislazione francese si applica la confisca delle cose che servirono per commettere il reato, ancorchè non appartengano al condannato. Io gli osserverò che nel diritto

francese una tale opinione non era appoggiata sopra un principio razionale di giustizia, ma piuttosto sulle parole dell'articolo 11 del Codice penale francese, il quale sta scritto così: « L'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. » In quest'articolo della legge francese la condizione restrittiva in ordine alla proprietà delle cose da confiscarsi si riferiva soltanto al corpo del delitto, e pareva quindi che le altre cose potessero andar soggette a confisca, sebbene non appartenessero al condannato. Ma su questo punto non potevano nemmeno dirsi concordi i criminalisti della Francia, poichè alcuni, come il signor Rauter, sacrificando il contesto materiale della legge ai principii di eterna giustizia, sostenevano non potersi confiscare l'istrumento del delitto od altro oggetto qualunque, se appartenesse a persona non colpevole, ed altri, come il signor Carnot, richiedevano, per far luogo alla confisca, che il proprietario dell'oggetto dovesse quanto meno essere colpevole di negligenza nell'avere permesso che fosse passato a mani del reo che se ne era servito per commettere il delitto.

Quando si diede mano alla compilazione del nostro Codice penale, la Commissione di legislazione aveva riprodotto nella prima minuta del progetto il precitato articolo 11 del Codice francese per quanto ha rapporto alla condizione della proprietà degli oggetti da confiscarsi. Il progetto infatti era concepito così:

« Le condanne a qualunque pena portano la confisca tanto del corpo del reato, allorchè la proprietà appartiene al condannato, quanto delle cose derivate dal reato, come di quelle che hanno servito o furono destinate a commetterlo. »

Se si fosse mantenuta questa redazione, si sarebbe riproposta fra di noi quella medesima questione a cui aveva dato luogo l'articolo 11 del Codice penale francese, ed allora il signor ministro avrebbe potuto invocare l'autorità dei signori Chaveau e Hélie a sostegno della sua tesi. Ma quella redazione non fu mantenuta, e ciò per le osservazioni fatte dal Senato di Savoia, il quale, trovando contrario alla giustizia ed alla equità che si confiscassero le cose che servirono o che erano state destinate per commettere un reato, quando non appartenessero al condannato, propose una diversa redazione, che fu accettata senza difficoltà dalla Commissione, e quindi dal Consiglio di Stato, cosicchè il primo alinea dell'articolo 79 del Codice penale venne adottato nei termini seguenti:

« Le condanne a qualunque pena portano la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito e furono destinate a commetterlo, allorchè la proprietà ne appartiene al condannato. »

Le parole « allorchè la proprietà ne appartiene al condannato, » non seguitando più le parole « corpo del reato, » ma trovandosi alla fine dell'alinea, si riferiscono evidentemente anche alle cose che hanno servito o furono destinate a commettere il reato.

Parmi quindi dimostrato che, stando ai principii del nostro Codice penale, non può essere pronunciata la confisca degli istrumenti del reato, se i medesimi non appartengono al condannato, ma a persona non colpevole; e per conseguenza la disposizione del progetto del Ministero riguardo alla confisca, invece di essere conforme a quei principii, è ad essi contraria.

Nelle leggi speciali si può, se si vuole, introdurre delle ec-

cezioni ai principii generali della legislazione, ma non si deve mai farlo senza gravi motivi. Nel caso concreto non si presentano questi gravi motivi, ed anzi ragioni speciali dimostrano come sarebbe ingiusto e contrario all'equità pronunciare la confisca del bastimento e del carico, sebbene non appartengano ai condannati, o a persone civilmente responsabili del fatto dei condannati.

Supponiamo che un individuo abbia caricato le sue merci sopra un bastimento in tutta buona fede, senza conoscere le ree intenzioni del capitano, il quale durante il viaggio siasi reso colpevole di un reato preveduto e punito dalla presente legge: sarà giusto, sarà equo che il proprietario del carico sia condannato alla perdita della sua merce senza essere in colpa? Se nel processo sarà coinvolto il capitano, e riconosciuto colpevole, sarà condannato, si dovrà senza dubbio confiscare il bastimento, sebbene per avventura fosse innocente il proprietario del bastimento stesso, perchè questi, giusta il Codice di commercio (articolo 231), è civilmente responsabile dei fatti del capitano. Così pure, se sarà colpevole il sovraccarico che rappresenta il proprietario della merce, dovrà confiscarsi il carico, perchè il sovraccarico è un commesso del proprietario della merce, il quale perciò è civilmente responsabile del di lui fatto, giusta le regole generali del Codice civile (articolo 1302). Ma se la cosa appartiene ad un terzo non colpevole per fatto proprio e non responsabile del fatto altrui, il confiscarla sarebbe una evidente ingiustizia.

Ma ciò non è ancor tutto. Se noi ammettessimo il progetto del Ministero come trovasi concepito, correremmo nel rischio di pronunciare la confisca, sebbene non abbia luogo condanna contro chicchessia.

Ritenete infatti che negli articoli precedenti al 7 ve ne sono alcuni che stabiliscono delle semplici presunzioni di reità, le quali autorizzano un sequestro ed un procedimento; ma, siccome lasciano aperta la via alla giustificazione colla prova contraria, possono non essere seguite da condanna, ma da una sentenza di assolutoria. Ebbene, se voi dichiarate in modo imperativo, e senza alcuna riserva, che in tutti i casi contemplati negli articoli precedenti il bastimento col suo carico sarà confiscato, voi contemplate eziandio i casi di semplice sospetto e di semplice sequestro, che anch'essi sono contemplati nei precedenti articoli: e certamente nè il Senato nè il Ministero vollero spingere tant'oltre la confisca del bastimento e del carico. Anche sotto questo aspetto doveva essere emendato il progetto, con introdurre, come fece la Commissione, il concetto di una condanna.

Dirò ancora una parola riguardo al secondo alinea dell'articolo. Il signor ministro ha criticato il progetto della Commissione anche pel motivo che in detto secondo alinea, provvedendo al caso in cui non abbia potuto farsi il sequestro del bastimento o del carico, si stabilì che sarebbero condannati *non solidariamente*, ma *rispettivamente* al pagamento di una somma uguale al loro valore coloro che sarebbero stati colpiti dalla confisca.

Qui non si deve confondere la confisca colla pena pecuniaria da aggiungersi alla pena corporale.

La confisca colpisce solo il proprietario della cosa confiscata; della confisca del bastimento sente il danno il proprietario del bastimento, e non il proprietario del carico; per contro, della confisca del carico sente il danno il proprietario del carico, e non il proprietario del bastimento,

Se non poté avere luogo la confisca perchè non ebbe luogo il sequestro, e se per supplire a tale mancanza surrogate alla confisca il pagamento di una somma che equivalga al valore

della cosa che in caso di sequestro avreste confiscata, pare conseguenza logica e legittima che i condannati debbano rappresentare rispettivamente in denaro il valore delle cose che avrebbero dovuto perdere, senza mutare sostanzialmente la loro condizione per causa del mancato sequestro.

Quando poi non si tratta più della confisca, ma della pena pecuniaria da infliggersi indipendentemente dalla confisca a qualunque dei colpevoli, a termini dei successivi alinea che permettono si possa far salire sino al doppio del valore del bastimento e del carico, in allora sta bene che, applicando i principii generali, la condanna colpisca solidariamente tutti i colpevoli, ed è perciò che sopra di tale punto non fu introdotta alcuna variazione al progetto.

Io spero dopo ciò di essere riuscito a giustificare l'operato della Commissione.

**GARELLI.** Io sono d'avviso che sia miglior consiglio mantenere la redazione di quest'articolo quale venne formulata dal Senato.

Esporrò le ragioni che mi trassero in questa sentenza.

Dal momento che noi vogliamo efficacemente reprimere la tratta dei neri, dobbiamo adoperare i mezzi atti a raggiungere simile intento. Ora fra tali mezzi vi è massimamente quello della confisca del bastimento: ma, se voi fate sì che questa, mercè distinzioni e suddistinzioni, sia resa vana ed illusoria, vien meno la sanzione principale della repressione della tratta.

L'onorevole Astengo, prendendo a difendere il nuovo progetto della Commissione, ha invocato una parte dell'articolo 79 del Codice penale, colla quale s'intese di mettere in armonia la prima parte dell'articolo 7, che al presente cade in discussione.

Io lo prego di avvertire che, posto che stimò opportuno di invocare tale citazione, bisognava che avesse citato l'intero testo dell'articolo, il quale è così concepito:

« Le condanne a qualunque pena, portano la confisca tanto del corpo del reato quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo allorchè la proprietà ne appartiene al condannato. »

Ma nell'articolo medesimo si soggiunge:

« Quando si tratta di cose, di cui la legge proibisce la ritenzione, l'uso od il porto, queste saranno confiscate anche nel caso di non seguita condanna, e quand'anche non appartenessero alla persona che ne fu imputata. »

Ora io osservo che, stando a questo secondo alinea, è ragionevole l'alinea 4 dell'articolo in discussione, imperocchè, che cosa proibisce la legge? La legge proibisce di tenere questi bastimenti in quei determinati luoghi, in quelle determinate condizioni spiegate nell'articolo 5.

La legge non vuole che si tengano e si adoperino questi bastimenti, sulla presunzione che siano destinati alla tratta dei neri; dunque, trattandosi di bastimenti di cui la legge proibisce la ritenzione e l'uso in quelle determinate circostanze, egli è chiaro che, a termini del nostro Codice penale, la confisca vi si può, e vi si deve applicare.

Parimente concorro nella compilazione adottata dal Senato al secondo alinea dell'articolo 7, e ciò sia per la ragione che è abbastanza spiegato in esso quali siano le persone che debbano essere condannate al pagamento, e sia affinché questa sanzione venga applicata in modo efficace alla gravità dell'accusa. Ne è a dire che non sia abbastanza spiegato su chi cadrebbe la condanna del pagamento, perchè l'articolo formulato dal Senato dice *i colpevoli*, cioè le persone che una sentenza avrà dichiarate colpevoli, e ciò mi pare abbastanza chiaro, senza cercare d'introdurre distinzioni, le quali, anzi-

chè agevolare lo sconto della pena, potrebbero anzi renderla molte volte illusoria. Infine poi la parola *solidariamente* è appunto diretta a far sì che la pena sia efficace, affinché non possano gli uni e gli altri rimandarsi la colpa in guisa da rendere illusoria la sanzione penale che la legge ha stabilita. Credo per conseguenza opportuna la redazione adottata dal Senato.

**FARINA PAOLO, relatore.** La base di tutti gli argomenti contrari sta nella possibilità della frode, ma nell'articolo adottato dal Senato e propugnato dal Ministero questa possibilità di frode non era rimossa, perchè si potevano vendere bastimenti in quelle località senza autorizzazione. Invece nell'articolo formulato dalla Commissione è richiesta per questo una speciale licenza, ed è quindi impossibile che la frode succeda; non v'è dunque motivo a quest'eccesso di rigore che si vorrebbe usare per prevenire la frode. Ma si ha di più: che cosa ha di comune colui che carica una mercanzia sopra un bastimento con colui che fa la tratta? Chiunque può caricare un collo di mercanzia sopra un bastimento ed ignorare compiutamente che questo bastimento sia destinato alla tratta. Io domando, signori, se colui che carica la mercanzia può essere condannato non solo a perdere la mercanzia, ma ancora a pagare il prezzo del bastimento, quando questo non possa essere catturato. Se così fosse, nessuno oserebbe fidare merci ad alcun bastimento.

Io carico un collo di mercanzia che vale cinquanta soldi e volete condannarmi a pagare 50 a 60 mila lire *in solidum* con un capitano che riuscì a fuggirsene, o con un malvagio armatore! Allora bisognerebbe prescindere da ogni principio di giustizia.

Si applichino vigorosamente leggi rigorose quanto si vuole contro i rei, ma si osservino almeno i principii generali di giustizia.

Se, per condannare un cattivo armatore od un capitano scellerato, voi condannate un povero diavolo che non sa niente ed ha recato a bordo un collo di mercanzia, e lo condannate solidariamente a sopportare tutta la pena che dovrebbe sopportare il capitano o l'armatore che sono fuggiti, voi vedete, o signori, che commettete un'orrenda ingiustizia.

Per conseguenza, io prego la Camera di rientrare nelle norme del diritto penale comune del quale ha fatto cenno l'onorevole mio amico il deputato Astengo.

**BERTOLINI.** L'onorevole relatore della Commissione dà una estensione al secondo alinea dell'articolo 7 molto maggiore di quella che, a mio avviso, esso abbia.

Egli crede che quando un individuo qualunque abbia affidato un collo di mercanzia ad un capitano, e questo capitano sia stato condannato in forza di questa legge, e sia stato il suo bastimento sequestrato perchè sospetto di attendere alla tratta dei neri, non solamente questo collo di mercanzia sia sequestrato, ma il proprietario di esso sia condannato solidariamente al pagamento della somma corrispondente al valore del bastimento.

Ma ciò è perfettamente erroneo; imperocchè, se stessimo alla redazione della Commissione, sicuramente anche questo proprietario del collo di mercanzia sarebbe condannato; ma l'articolo 7 presentato dal Ministero, e che io vorrei adottato, non dice questo. L'articolo 7 del progetto del Ministero dice soltanto che sono condannati solidariamente i colpevoli.

Ora, a niuno mai verrà in capo di dire che il proprietario di quelle mercanzie, le quali furono affidate ad un capitano perchè le trasportasse da uno ad un altro luogo, sia per ciò solo colpevole della tratta dei neri: no, ciò non verrà mai

in capo a nessuno; dunque non sta nè punto nè poco l'appunto che faceva l'onorevole relatore. Del resto poi farò ancora un'osservazione.

Si tratta qui di un delitto *sui generis*, di un delitto il quale non è contemplato da nessuna delle nostre leggi. Si può dunque venire anche ad una pena la quale (ammessa anche la teoria sostenuta dalla Commissione), ove discordi in qualche parte dalle regole generali stabilite dal Codice penale, non si commetterebbe alcun errore a sancirla. Ma l'opinione della Commissione non può accogliersi; imperocchè, come diceva, esattamente a mio avviso, l'onorevole deputato Garelli, l'articolo 69 del Codice penale, che fu citato dalla Commissione, e col quale si vorrebbero coordinare le pene stabilite da quest'articolo, si può anche applicare nel senso voluto dal Ministero e dal Senato.

Diffatti, come si è fatto osservare, quando un bastimento sia sequestrato perchè sospetto di darsi alla tratta dei neri, si può con ragione sostenere che la legge ne proibisce l'uso, e perciò, a termini del secondo alinea dell'articolo stesso, si può quel bastimento sequestrare, ancorchè non appartenga ai colpevoli del tentativo di tratta.

Deve sicuramente imputare a sè stesso l'armatore od il proprietario se ha affidato il suo bastimento ad un capitano infedele il quale, invece di darsi ad un onesto commercio, si è dato al traffico infame della tratta dei neri.

**ASTENGO.** Prego la Camera a riflettere che il secondo alinea dell'articolo 79 del Codice penale non può trovare applicazione nel caso nostro, perchè ivi si parla di quelle cose di cui la legge proibisce l'uso e la ritenzione, come sarebbe un'arma proibita; ma nessuno potrà mai dire che la legge proibisca l'uso e la ritenzione di un bastimento e di un carico di merci non vietate. È sicuramente proibito fare uso di un bastimento per la tratta dei neri, perchè è proibita la tratta in qualunque modo si faccia; ma è pur proibito fare uso di un oggetto qualunque per commettere un reato.

Non è però in questo senso che deve intendersi il secondo alinea dell'articolo 79, allorchè parla di quelle cose di cui la legge proibisce la ritenzione, l'uso e il porto; altrimenti sarebbe inutile il primo alinea che parla in genere delle cose che hanno servito per commettere un reato. Un bastimento non sarà mai una cosa proibita per sua natura. Se fu trovato in quei mari nei quali si fa la tratta, e se al suo bordo si troveranno di quegli indizi che sono accennati nell'articolo quinto, potrà benissimo ricavarsene una presunzione del reato di tratta, che obbligherà l'imputato a giustificarsi colla prova contraria; ma non potrà ricavarsene altra legale conseguenza. Nè il bastimento, comunque disposto, nè le cose che in esso si trovano, potranno dirsi per loro natura proibite, come si evince chiaramente dallo stesso tenore dell'articolo quinto di questa legge.

In quanto poi all'altra osservazione, che il progetto del Ministero nel secondo alinea contempra solo i colpevoli, mi pare che questo rilievo giovi appunto per dimostrare difettoso il primo alinea. Se infatti ammettete che la condanna a rappresentare il valore dell'oggetto, che non può confiscarsi per mancanza di sequestro, possa solo colpire i colpevoli, come mai potrete ammettere che la confisca dell'oggetto in natura, quando venne sequestrato, possa colpire il proprietario innocente? È facile accorgersi che vi sarebbe una vera incoerenza tra l'uno e l'altro alinea.

Del resto, parlando della solidarietà, ripeto che non bisogna confondere ciò che si riferisce alla multa con ciò che si riferisce alla confisca. Altra cosa è il parlare della confisca, che può solo colpire il proprietario della cosa confiscata, ed

altra cosa è parlare delle pene pecuniarie che colpiscono qualunque dei colpevoli, e che perciò possono colpirla tutti solidariamente.

**FARINA PAOLO, relatore.** Io non farò che aggiungere una sola osservazione, ed è questa: stia pure che non sarà condannato solidariamente l'apportatore innocente di una parte di carico, sarà sempre condannato alla confisca di quanto avrà caricato a bordo di un bastimento, inscio di quello che, partito dal porto, si farà da questo bastimento.

Il negoziante che spedisce dei colli in America non sa cosa succederà del bastimento dopochè sia uscito dal porto. Volete voi renderlo complice di quello che fa il capitano, dopochè il bastimento è stato caricato, ed uscito dal porto? Sarebbe assolutamente negare ogni principio di giustizia; e, ripeto, dacchè è dimostrato che, volendoci la licenza per la vendita, e dovendosi sempre stabilire il bisogno di questa, non vi è possibilità di simulazione di vendita, io non veggo perchè si debba in questo modo eccedere nella misura della pena.

**VALERIO.** Io non entro nella questione legale, dacchè non sono uomo di legge. Dirò solamente che, esaminando la redazione presentata dalla Commissione, e quella che fu adottata dal Senato, io veggo che quest'ultima reprime efficacemente i delitti di tratta, e per conseguenza voto più per essa, perchè non so darmi a credere che Senato e Ministero abbiano voluto eccedere aggravando troppo la pena sopra questi colpevoli.

**LIONE.** In seguito alle osservazioni ed ai ragionamenti de' miei onorevoli colleghi, io soggiungerò soltanto che si tratta di colpire e di reprimere efficacemente; ma, prima di tutto, giustamente. Nel discostarci dalle norme della giustizia comune, bisogna andare a piè di piombo; per evitare il pericolo delle frodi, non è permesso di mettere in pericolo gl'innocenti. Nel bivio, mi attengo alla norma che non permette di sacrificare l'innocenza al lodevole desiderio d'impedir le frodi; questo è il motivo per cui persisto nel sistema della Commissione.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti la proposta della Commissione.

**BERTOLINI.** Mi pare che si dovrebbe prima mettere ai voti l'articolo 7 come fu emendato dal Senato, e proposto dal Ministero; in ogni caso io lo propongo come emendamento.

**PRESIDENTE.** Il progetto del Ministero non è quello che cade in discussione, ma dal momento che si ripiglia come emendamento, ha la priorità, e lo metterò pel primo ai voti.

**RAVINA.** Domando la parola, e la domando per sostenere appunto l'emendamento, che è lo stesso che il progetto del Ministero.

Si oppone l'ingiustizia all'applicazione di questa disposizione; ma l'ingiustizia la si vuol vedere dove non c'è. Perchè mai un tribunale condannerà colui che innocentemente, senza saperlo, ha posto un carico qualunque di mercanzia sopra un bastimento?

La cosa è evidente. Dicendo *colpevole*, s'intende che nessuno lo è, se non è dichiarato tale da una sentenza. Per conseguenza se questa cosa fu fatta innocentemente, non sopporterà nessuna pena.

Ora io dico che, se non si mette questa disposizione, sarebbe illusoria la pena stabilita dalla legge.

Chi è che si mette a fare la tratta? Sono certamente persone facoltose. Colui che ha un bastimento dirà: io vi presto il bastimento, ma non voglio fare la tratta. Intanto,

siccome il bastimento non appartiene a colui che fa la tratta, non si può sequestrare; e non essendo riconosciuto colpevole se non colui che fa la tratta, sarebbe illusoria la disposizione di questa legge, imperocchè si condannerebbe colui che non ha niente a pagare il doppio del valore del bastimento, ed egli si riderebbe della condanna, perchè è affatto insolubile.

Trattandosi di un delitto così odioso come questo, noi non dobbiamo andare tanto a rilento. Coloro i quali consegnano un bastimento ad una persona, s'informeranno bene delle sue qualità morali, ed invigileranno affinchè non converta il bastimento in uso criminoso, e se non lo faranno, colpa loro se saranno puniti.

Io frattanto sono intimamente persuaso che sia di gran lunga migliore la disposizione contenuta nel progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**FARINA PAOLO, relatore.** Io non voglio che leggere semplicemente, cosa che non pare non abbia fatto abbastanza l'onorevole preopinante, la prima parte dell'articolo 7: « In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti, il bastimento ed il carico saranno confiscati. » A fronte di questo preciso articolo non sta la distinzione che egli fa. Certamente in massima questa distinzione è giustissima, ma è impossibile che valga contro le ferree e precise parole della legge, e per conseguenza il carico sarà confiscato, fosse o no conscio, vi abbia o no partecipato il negoziante che ha provveduto il carico del bastimento.

Crede forse il preopinante che i negrieri si manifestino, si facciano conoscere? Tutt'altro, essi si nascondono colla massima attenzione, altrimenti la riprovazione pubblica li colpirebbe in un modo che non potrebbero più uscir di casa. Dunque come vuole, a fronte di questo, dire al negoziante: non caricate? Se lo conoscesse, non caricherebbe certamente, perocchè caricando si espone per lo meno a vedere sequestrato dagli incrociatori il carico, e non potrà mandarlo alla sua destinazione; sicuramente non andrà incontro a questo pericolo conoscendolo. Ma se ciò è, se la partecipazione di chi carica la merce non si può in alcun modo supporre, perchè dunque in questo caso si vorrà punire l'innocente per punire il colpevole? Questa sarebbe la giustizia di chi dicesse: « Purchè il reo non si salvi, il giusto pera; » e questa sarebbe la conseguenza della disposizione voluta dal deputato Ravina.

**LIONE.** L'onorevole preopinante, nel suo lodevole desiderio di più efficacemente reprimere l'infame traffico, crede che non siavi pericolo di colpire l'innocente, sperando che i magistrati, se non trovano la colpa, non applicheranno la pena. Sì certamente, se ne fosse libero il giudizio, io avrei fiducia nei magistrati. Ma allorquando dite loro nella legge: « confiscate senza riguardo se l'oggetto confiscato appartenga o no al colpevole; » la confisca diventa inevitabile, ed il pericolo della ingiustizia è evidente. Evitiamo, o signori, quei rigori che tanto deploriamo al presente in altri Governi, vale a dire che, per reprimere gli eccessi, si chiamino in causa gl'innocenti, e si vogliano confiscare i loro beni, per riuscire più efficacemente nell'intento. Tali sono i pericoli in cui s'incorre allorquando si vuole uscire dai termini della giustizia comune. Io persisto sempre nella idea che si debba colpire con grande rigore; ma prima di tutto si badi di colpire con giustizia, e non si esponano al rischio gl'innocenti.

**RAVINA.** Le parole che sono inserite nell'articolo 7, « pei casi contemplati negli articoli precedenti, » suppongono sem-

pre la colpevolezza, la reità, ed il caso in cui si farà tale commercio dalla legge vietato: questo è evidente. Del resto, bisognerebbe distinguere tra il bastimento stesso ed il carico. È cosa evidente che, quanto al carico, può avvenire facilissimamente che uno deponga un carico di mercanzie sopra un bastimento destinato alla tratta, senza che questo possa sospettarsi composto di oggetti atti a contenere i negri. Ma, quanto ai bastimenti, quelli destinati alla tratta hanno dei caratteri propri che li distinguono; e se il caso avviene che ad uno di essi non destinati alla tratta fossero fatti dei cambiamenti tali da renderlo acconcio a questo abominevole commercio, io dico sempre che colui il quale consegna un bastimento a un terzo deve esaminare bene le circostanze, e deve di quando in quando esaminare anche il bastimento stesso e vedere se non seguano dei cambiamenti; ma dico anche che, sino a prova contraria, si può supporre che colui che ha consegnato il bastimento sia complice. È l'applicazione del Codice penale il quale dice che, quando il corpo del delitto, quando anche non appartenga a colui che lo ha commesso, è cosa proibita, è d'uopo la confisca. Ora, io dico: il bastimento destinato alla tratta è cosa proibita, dunque deve aver luogo la confisca di esso.

In conseguenza ripeto che, togliendo questa guarentigia, questa efficacia della legge di confiscare il bastimento stesso, molte volte la legge sarà illusoria, non avrà punto efficacia.

**GARELLI.** Io credo che tutta la difficoltà opposta dagli onorevoli preopinanti che difesero il progetto della Commissione consiste solamente nell'addurre il pericolo che siano colpite dalla confisca persone affatto innocenti ed inconsapevoli della commessa tratta.

Ora, io dico, supponiamo che possa avvenire che le persone le quali hanno la proprietà del carico o del bastimento non siano complici, non siano consapevoli della tratta dei neri che si vuol fare con questo bastimento, sebbene anche questa supposizione sia molto arrischiata, perchè dal momento che la legge desume la presunzione della tratta da circostanze particolari annesse al bastimento, egli è chiaro che, tanto il proprietario del bastimento quanto le persone che gli affidano le loro merci, non potendosi considerare ignari delle condizioni in cui si trova il bastimento stesso, si debbono credere o conniventi alla tratta, ovvero disposti per lo meno a tollerarla, cosicchè sarebbero giustamente colpiti dalla confisca.

Ma, come ho detto, supponiamo anche per un istante che queste persone non siano conscie della tratta dei neri che si intende fare con tal bastimento, nulladimeno dal disposto dell'articolo in discussione non ne deriva che esse siano soggette a verun diretto danno, imperocchè avranno sempre una ragione d'indennità verso coloro pel cui fatto avranno sofferto uno scapito.

Ma, torno a dire che non puossi ammettere che tali persone ignorino che il bastimento è destinato alla tratta dei neri, imperocchè la legge, ciò desumendo da circostanze estrinseche, ne viene che non si può credere che esse ignorassero che quel legno era destinato a tale iniquo commercio, dappoichè potranno conoscere concorrere in esso le condizioni che la legge considera indurre la presunzione alla tratta. Quand'anche poi il disposto dell'articolo avesse per effetto di rendere più cauti i cittadini nell'affidare carichi a bastimenti sospetti o comandati da persone di dubbia moralità, non sarebbe questo, ai miei occhi, un inconveniente, ma un suo vantaggio nell'interesse della tratta.

**SULIS.** Io bramerei di trovare un modo di conciliare le



diverse opinioni, giacchè, per quanto mi pare, la questione sta in ciò che per parte dei membri della Commissione si sostiene che non sia conveniente il sottoporre alla medesima penalità tanto il padrone del bastimento quanto quello del carico.

Se non che avendo la Commissione emendato l'articolo 7 del progetto ministeriale, nel quale si parlava di confisca e di vendita, tralasciò di far cenno di questa, ma parlò solo di confisca, la qual cosa diminuisce d'assai la portata della pena che era prima statuita.

Quando le diverse opinioni si potessero conciliare nel modo che io propongo, io vorrei che nello stesso articolo si separasse la confisca e la vendita del bastimento dalla confisca e dalla vendita del carico; quindi potrebbe dirsi: « In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti, il bastimento sarà confiscato e venduto, » e poi si potrebbe aggiungere un altro alinea dicendo: « Il carico sarà pure confiscato e venduto, semprechè la proprietà appartenga a persona civilmente responsabile pel fatto dei comandanti. » Facendo quest'emendamento, abbiamo da una parte assicurata la repressione della tratta, in quanto che si procede immediatamente alla confisca ed alla vendita del bastimento, che è l'istrumento vero della tratta medesima, dall'altra parte mettiamo in salvo la ragione e l'innocenza dei padroni della mercanzia di cui questo bastimento può essere carico, senza che però si venga ad allontanare la pena in cui potrebbero costoro giustamente incorrere ove fossero padroni del bastimento e siano persone civilmente responsabili pel fatto dei padroni stessi del bastimento, quindi io prego il signor presidente a voler separare l'articolo 7 in due alinea distinti, il primo dei quali contenga le parole: « In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti, il bastimento sarà confiscato e venduto; » ed il secondo alinea sia espresso nei termini seguenti, cioè: « Il carico sarà anche confiscato e venduto, semprechè la proprietà appartenga a persona civilmente responsabile. »

**ASTENGO.** Nel primo alinea del progetto della Commissione vedo che manca la parola *venduto*; ma non può esservi opposizione a che vi sia aggiunta, perchè l'omissione non fu fatta deliberatamente. Non poteva infatti cadere in mente alla Commissione che la cosa confiscata non si dovesse vendere, tanto più che nei successivi alinea dell'articolo si è provveduto al riparto del prodotto della vendita.

Riguardo alla differenza che vorrebbe fare l'onorevole deputato Sulis tra la confisca del bastimento e la confisca del carico, senza più ritornare alla questione teorica, la quale a quest'ora mi sembra discussa abbastanza dall'una e dall'altra parte, mi limiterò ad un'osservazione di puro fatto.

Dopo i trattati che il nostro Governo stipulò colla Francia e coll'Inghilterra onde reprimere la tratta dei neri, si fecero tre soli processi al seguito di sequestri praticati da bastimenti inglesi. Nell'ultimo di tali processi il Consiglio di ammiragliato mercantile sedente in Genova pronunziò una condanna, ma non pronunziò la confisca del bastimento, perchè riconobbe che in quel caso non poteva applicarsi tale pena senza colpire chi era innocente, e conculcare perciò i principii della giustizia; e, così giudicando, quel magistrato si fondò precisamente sull'articolo 79 del nostro Codice penale.

Si trattava del bastimento di bandiera sarda denominato il *Valoroso*, il quale addì 13 giugno 1851 era stato sequestrato dagli incrociatori inglesi, come sospetto del reato di tratta. A bordo di quel bastimento non si rinvenne alcuno degli indizi contemplati nei trattati, ma ciò non pertanto si avevano altri indizi gravi del reato. Il bastimento era stato noleggiato pel trasporto di una famiglia ed era preceduto da

altri due bastimenti che avevano al loro bordo tutto l'occorrente per la tratta. Erasi macchinato un concerto per mandare ad effetto il reo disegno, senza alcuna intelligenza del capitano. Gli altri individui dell'equipaggio erano quasi tutti o Portoghesi o Spagnuoli. Si ricusò di riconoscere il capitano; si fece rivolta; si agì per violenza. Insomma nè il capitano, nè il proprietario del bastimento furono coinvolti nel procedimento instaurato al seguito del sequestro praticato dagli Inglesi. Pronunziò il magistrato la sua sentenza in data 26 agosto 1852, e, condannando coloro che erano colpevoli, dovette, per essere giusto, dichiarare non potersi far luogo alla confisca del bastimento, di cui ordinò il rilascio.

Ebbene, o signori, se invece di applicare l'articolo 79 del Codice penale il Consiglio di ammiragliato avesse dovuto conformarsi ad una legge uguale al presente progetto del Ministero, o all'emendamento che propone l'onorevole deputato Sulis, sarebbe stato forzato o a violare la legge, o a commettere un'ingiustizia coll'indiggere la pena della confisca a chi era innocente.

Io credo che questo pratico esempio, verificatosi recentemente nel nostro Stato, parli abbastanza eloquentemente e contro il progetto del Ministero e contro l'emendamento del deputato Sulis.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bertolini aderisce al sotto-emendamento Sulis?

**BERTOLINI.** Insisto nel mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora comincerò per porre ai voti il sotto-emendamento proposto dal deputato Sulis.

**BERTOLINI.** Parmi che il mio emendamento debba avere la preferenza, come il più largo.

**PRESIDENTE.** Se è un sotto-emendamento ha la priorità.

**SULIS.** Siccome il mio emendamento riguarda tanto il primitivo progetto approvato dal Senato quanto il nuovo progetto della Commissione, veramente io ritengo che il mio sia un emendamento e non un sotto-emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora, prima metterò ai voti l'emendamento del deputato Bertolini, che è, in sostanza, il progetto del Ministero.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Ora metterò ai voti l'intero articolo 6:

« In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti, il bastimento col suo carico sarà confiscato e venduto.

« Non essendosi potuto eseguire il sequestro del bastimento, i colpevoli saranno condannati solidariamente al pagamento di una somma corrispondente al valore del medesimo e del suo carico.

« Potranno anche essere, in ogni caso, condannati solidariamente ad una multa, la quale non potrà eccedere il doppio del valore del bastimento e del suo carico.

« Se il bastimento sarà confiscato e venduto, il prodotto della vendita sarà ripartito a tenore di quanto si osserva per le prede marittime, salvo quanto è stabilito dalle convenzioni internazionali rispetto agli equipaggi dei bastimenti esteri che abbiano operato la cattura.

« Qualora sul bastimento sequestrato siensi trovati schiavi, una parte del prodotto della vendita, non maggiore del quarto, potrà essere dal Governo assegnata a beneficio dei medesimi. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. I pubblici funzionari che, avendo incarico d'impedire o di reprimere la tratta, l'avranno invece favorita, o vi avranno preso parte, andranno soggetti all'aggravamento di pena portato dall'articolo 521 del Codice penale. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. Un sunto delle condanne contenente i nomi dei condannati e quelli dei bastimenti e dei porti di spedizione, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del regno*.

« Questa inserzione sarà ordinata indipendentemente dalle pubblicazioni prescritte coll'articolo 23 del Codice penale. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Gli uomini dell'equipaggio, ad eccezione del capitano o patrono, del sovraaccarico e delle persone che ne avranno adempito le funzioni, andranno esenti da ogni pena, se prima che abbiano avuta notizia dell'incominciato procedimento, e al più tardi fra giorni quindici, dopo il loro sbarco in qualunque porto, o dello Stato o straniero, avranno segnalato agli agenti del Governo, ed in loro mancanza alle autorità del luogo, i fatti relativi alla tratta a cui avranno preso parte. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. Ogni bastimento nazionale di guerra, qualunque non destinato all'ufficio d'incrociatore, che incontrerà in qualunque mare un legno mercantile nazionale sospetto d'attendere alla tratta degli schiavi, dovrà procedere al sequestro e cattura del medesimo, e condurlo nei porti dello Stato od in qualunque porto straniero più vicino ove risieda un agente consolare del Governo.

**VALERIO.** Qui veggio che la Commissione ha tolta l'obbligo alle nostre navi da guerra, quando non fanno l'ufficio d'incrociatori, di sequestrare un bastimento che faccia la tratta, quando non sia nazionale.

Nel progetto della Commissione si è aggiunta la parola *nazionale*, epperò si è tolto alle nostre navi da guerra l'obbligo di arrestare un bastimento non nazionale, il quale faccia la tratta. Io domando il motivo per cui si è introdotta questa modificazione.

**FARINA PAOLO, relatore.** Io aveva sempre sentito a dire che il poter arrestare un bastimento di un'altra nazione fosse un diritto che era necessario di stabilire con trattati; siccome non so che veruna nazione abbia mai accordato a noi questo diritto in generale, per conseguenza non vedo come potremmo mettere a carico dei nostri bastimenti da guerra una cosa che non hanno il diritto di fare. Se però la Camera crede di fare anche questo, sarà per me una nuova lezione.

**VALERIO.** Io credeva che quello che non sapeva l'onorevole relatore della Commissione lo sapesse il Ministero che lo ha proposto, lo sapesse il Senato che lo ha votato; se questa magnificata ignoranza esistesse veramente nel Ministero proponente e nel Senato approvante, allora io voterò colla Commissione, ma per ora attendo degli schiarimenti.

**FARINA PAOLO, relatore.** Io non ho schiarimenti a dare.

**BON COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Questa variazione non toglie nè aggiunge checchessia, perchè è certo che il diritto di visita sui bastimenti esteri si deve regolare per mezzo dei trattati, e non per mezzo di leggi interne.

**VALERIO.** Se il Ministero non insiste, io non insisterò, quantunque mi paia che la redazione proposta dalla Commissione non possa stare.

**FARINI.** Insisto io, se non insiste il Ministero, e ne darò la ragione. Starà al Governo il fare trattati, e si acconcerà come possa e sappia colle potenze... (*Risa al banco della Commissione*) Taluno ride al banco della Commissione; io noterò che se l'uno ride dell'altro, il rispetto reciproco verrà meno. Ripeto che il Governo si acconcerà egli come crede colle altre potenze, ma se noi daremo il diritto ad una potenza di visitare le nostre navi, senza che eguale diritto abbia la nostra bandiera, sarà inefficace o poco conveniente la

legge. D'altra parte avverrà che i bastimenti negrieri prenderanno un'altra bandiera, come sogliono fare quasi sempre, e così faranno impunemente la tratta di faccia ai nostri bastimenti incrociatori. Quindi io insisto perchè sia tolta la parola *nazionale*. Sarà poi ufficio del Governo, al quale solo spetta, e non al Parlamento, lo stipulare trattati colle potenze estere.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al relatore.

**FARINA PAOLO, relatore.** Veramente io non avrei supposto che il mio riso fosse stato interpretato altrimenti che come un movimento naturale.

Io non so come l'America, che ha sempre rifiutato all'Inghilterra il diritto di visita, lo vorrà accordare a noi. Mi pare che l'onorevole proponente si sarebbe almeno dovuto mettere un po' al corrente di queste cose per fare delle proposizioni così ampie. Per conseguenza io non so come si possa prescrivere ad un nostro bastimento da guerra di fare quello che non può fare. Se il Governo conchiuderà dei trattati, allora potrà a norma di essi dare istruzioni ed ordini ai bastimenti nostri da guerra, ma imporre delle sanzioni penali ad un nostro bastimento da guerra se non fa quello che non può fare, la mi pare una cosa più che nuova.

**CAVOUR GUSTAVO.** Credo che l'onorevole deputato Farini confonda due diritti di visita ben diversi, che sono stati dichiarati nella relazione della Commissione. Vi è il diritto di riconoscere la nazionalità di un bastimento, di riconoscere cioè dalle carte di bordo se esso ha diritto di tenere la bandiera che porta, e questo diritto è comune a tutti i popoli civili. Vi è poi un secondo diritto di visita, ed è quello di riconoscere i bastimenti negrieri. Questo diritto sarebbe desiderabile che tutte le nazioni lo ammettessero, perchè sarebbe una cosa conforme alla filantropia ed all'umanità, ma non illudiamoci: l'America l'ha sempre rifiutato all'Inghilterra, ed ha minacciato di respingere la forza colla forza.

Vorremo noi dunque fare una legge decisamente impotente, che ci renderà ridicoli, oppure muovere la guerra alla confederazione americana, ciò che io non credo possibile? Per conseguenza, penso sia necessario di accettare l'emendamento della Commissione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Astengo.

**ASTENGO.** Io non posso sottoscrivere intieramente alle teorie addotte dall'onorevole deputato Gustavo di Cavour. È vero che l'Inghilterra ha voluto sostenere che di diritto comune possano i bastimenti da guerra visitare i bastimenti mercantili di altra nazione all'oggetto di riconoscere la loro nazionalità, ossia se la bandiera da essi inalberata sia realmente quella che loro appartiene; ma è vero eziandio che questo diritto non è assentito da tutte le altre nazioni, e da valenti scrittori fu spesso contrastato. La Francia e l'Inghilterra si sono rispettivamente accordato questo diritto di visita, ma in virtù di un trattato sottoscritto a Londra nel 29 maggio 1845.

Ma riguardo alla disposizione del progetto, la quale cade ora in discussione, bisogna distinguere tra i bastimenti da guerra incaricati dell'ufficio d'incrociatore, e quelli che non hanno un tale incarico. Gli incrociatori esercitano il diritto di visita, ed in caso di legittimo sospetto il diritto di sequestro, a tenore dei patti contenuti nei trattati, per esempio, a tenore dei trattati sulla tratta dei neri del 1831 e del 1833 tra la Francia e l'Inghilterra, ai quali aderì il Governo sardo nel 1834. Ma questi incrociatori sono designati e denunziati in conformità di essi trattati e delle relative istruzioni; debbono essere portatori di speciale autorizzazione, da presentarsi nel caso di visita, e muniti di apposito segnale. Non

basta quindi che un bastimento sia bastimento da guerra per visitare ed arrestare un bastimento appartenente ad alcuna delle nazioni colle quali abbiamo stretti i trattati diretti a reprimere la tratta dei neri.

Se coll'articolo 11 del progetto imporrete l'obbligo a tutti i nostri bastimenti da guerra, benchè non destinati all'ufficio d'incrociatore, di sequestrare e catturare in qualunque mare un legno mercantile di bandiera estera, che sia sospetto di attendere alla tratta degli schiavi, voi farete una prescrizione che non potrà eseguirsi senza infrangere il diritto internazionale.

**FARINA PAOLO, relatore.** Non solo quanto viene di dire l'onorevole precipitante Astengo è giusto, ma è stabilito espressamente nei trattati che abbiamo coll'Inghilterra e colla Francia, che neppure un incrociatore inglese o francese può visitare un nostro bastimento se non ne ha avuto la commissione o mandato dal nostro Stato, a termini del trattato del 1834; guardino dunque se è possibile che l'Inghilterra o la Francia si sottoponessero a questa formalità, se non fosse dal diritto comune internazionale imperiosamente voluta.

Il trattato del 1834 fra le disposizioni addizionali ne ha precisamente una a ciò relativa, ed è detto in essa che, quand'anche noi armassimo dei bastimenti per incrociare, questi dovrebbero essere muniti dell'autorizzazione dell'Inghilterra e della Francia per potere, incrociando, visitare i loro legni mercantili. Ma, anche senza di ciò, nessuno ha mai sostenuto che un bastimento da guerra di una nazione abbia diritto di visitare un bastimento di altre nazioni in tempo di pace. Altre sono le massime vigenti in tempo di guerra, ma in tempo di pace o senza trattati nè l'Inghilterra, nè altri l'ha preteso mai, e siccome ora non siamo in tempo di guerra marittima, questa sarebbe una cosa esorbitante e contraria al diritto delle genti.

**FARINI.** Per togliere ogni scrupolo all'onorevole membro della Commissione, e ogni timore che noi facciamo una legge che possa essere causa d'imbarazzo grave allo Stato, e nello stesso tempo persuaso come io sono che la Commissione voglia rendere più che sia possibile efficace questa legge, propongo la seguente aggiunta:

« Ogni bastimento da guerra nazionale, quantunque non destinato all'ufficio d'incrociatore, che incontrerà in qualunque mare un legno mercantile sospetto di attendere alla tratta degli schiavi, dovrà, per quanto le convenzioni nazionali il consentano, procedere al sequestro, ecc. »

**CAVOUR GUSTAVO.** Io proporrei un sottoemendamento, ed in luogo di *convenzioni internazionali*, direi *diritti internazionali*, poichè parmi che formino parte della nostra legislazione.

**FARINI.** In ogni caso io metterei l'uno e l'altro, ma il solo diritto mi pare che non sia sufficiente.

**CAVOUR GUSTAVO.** Io aderisco, purchè ci entri la parola *diritto* per comprendere anche l'uso.

**ASTENGO.** Quattro membri della Commissione qui presenti non hanno difficoltà di accettare questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora metterò ai voti l'articolo 10 così emendato. (*Vedi in fine*)

(È approvato.)

« Art. 11. La cognizione delle cause sui reati contemplati nella presente legge spetterà ai tribunali ordinari, giusta le norme del Codice di procedura criminale. »

(È approvato.)

« Art. 12. Gli agenti consolari all'estero sono specialmente incaricati di vegliare all'esecuzione di questa legge e dovranno a tal fine addivenire a tutti gli atti necessari per ac-

certare il reato, stabilirne le prove contro i colpevoli, e procedere al loro arresto, a termini del Codice di procedura criminale.

« Dovranno prendere sotto la loro protezione gli schiavi divenuti liberi a termini dell'articolo primo, onde impedire che venga loro usata qualsiasi violenza. »

(È approvato.)

« Art. 13. È abrogata qualunque legge o disposizione contraria alla presente. »

(È approvato.)

L'intera legge, secondo gli emendamenti introdotti nel corso della discussione, rimane così concepita (1):

« Art. 1. Lo schiavo diventa libero pel solo fatto d'avere posto piede sul territorio dello Stato o di essere ammesso sopra un bastimento a bandiera nazionale, o di essere in qualsiasi modo divenuto proprietà di un cittadino sardo.

« Art. 2. La tratta dei neri e qualunque altro commercio di schiavi saranno puniti colle pene qui appresso stabilite:

« 1° Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano o patrono ed il sovraccarico, come pure coloro che ne avranno riempito le funzioni, quantunque non iscritti sui ruoli d'equipaggio; coloro che avranno armato o fatto armare il bastimento, gli assicuratori e prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento saranno condannati ai lavori forzati a tempo; gli uomini dell'equipaggio da tre a cinque anni di reclusione.

« Saranno applicate agli altri complici le disposizioni del Codice penale.

« 2° I crimini e delitti commessi contro la persona di uno schiavo imbarcato saranno inoltre puniti a termini dello stesso Codice, con facoltà ai magistrati di aumentare di un grado le pene ordinarie.

« 3° Ogni altro fatto di commercio di schiavi sarà punito colla reclusione.

« 4° Ogni cittadino sardo possessore di schiavi in paese estero è obbligato entro un anno dopo la pubblicazione della presente legge in questi Stati a passare un atto di emancipazione in favore di essi servi nella forma stabilita dalle leggi di quel paese, sotto pena della perdita dei diritti civili e politici.

« Art. 3. Quando un bastimento armato pel trasporto di schiavi sarà stato sorpreso in mare prima che alcun fatto di tratta abbia avuto luogo, le pene stabilite al numero 1 dell'articolo precedente saranno diminuite di un grado.

« Se il bastimento sarà sequestrato nel porto in cui ne seguita l'armamento, prima della partenza, tutti coloro i quali abbiano scientemente concorso a fornire, armare od equipaggiare il bastimento, o ne abbiano in tutto od in parte assicurato il corpo, gli attrezzi od il carico, o vi abbiano in altro modo preso parte od interesse, saranno condannati al carcere per un tempo non minore di due anni nè maggiore di cinque.

« In ambi i casi non si farà luogo a procedimento se non quando la prova dello scopo dell'armamento apparisca dalle disposizioni fatte a bordo o dalla natura del carico.

« Art. 4. Ogni bastimento di commercio si presumerà dedito alla tratta dei neri, ed armato per essa, salva la prova contraria, se nell'istallazione, nell'armamento, od a bordo di essa nave si rinverrà nell'atto della cattura o del sequestro alcuno degli oggetti qui appresso specificati:

« 1° Boccaperti muniti d'inferriata e non semplicemente

(1) La riportiamo qui per intiero non essendo stata inserita nel volume dei *Documenti*.

di sportelli di tavole intiere, e come li portano ordinariamente i bastimenti di commercio.

« 2° Un maggior numero di scompartimenti nel corridore, o sulla coperta di quanto sia in uso per le navi di commercio

« 3° Tavole in riserva predisposte per questo oggetto, o preparate per formare prontamente un doppio ponte, un ponte volante o un ponte detto a schiavi.

« 4° Collane di ferro.

« 5° Catene e manette in numero manifestamente maggiore delle occorrenti per la polizia e disciplina di bordo.

« 6° Una quantità di acqua manifestamente maggiore di quella che esigano i bisogni dell'equipaggio di una nave mercantile.

« 7° Una evidentemente superflua quantità di caratelli o altre botti atte a contenere acqua, a meno che il capitano produca un certificato della dogana del luogo di partenza, constatante che gli armatori hanno dato sufficienti garanzie perchè questi caratelli o botti siano unicamente riempiti di olio di palma, od impiegati a tutto altro commercio lecito.

« 8° Una quantità di gamelle o bidoni considerevolmente maggiore di quella richiesta dall'uso dell'equipaggio di una nave mercantile.

« 9° Due o più caldaie di rame, od anche una sola evidentemente più grande di quanto lo esigono i bisogni dell'equipaggio di un bastimento di commercio.

« 10. Infine una quantità di riso, farina di manioca del Brasile o di cassave, di maiz o di grano d'India manifestamente eccedenti i bisogni presunti dell'equipaggio, e che non fosse portata sul manifesto come faciente parte del carico commerciale del bastimento.

« Gli oggetti contemplati agli alinea 6, 7, 8 e 9 del presente articolo non saranno riguardati come presunzioni di tratta se non quando la visita o sequestro del bastimento succeda:

« 1° Lungo le coste occidentali dell'Africa dopo il Capo Verde sino alla distanza di 10 gradi dall'equatore, ossia dal decimo grado di latitudine meridionale al decimoquinto di latitudine settentrionale, e fino al trentesimo grado di longitudine occidentale, a partire dal meridiano di Parigi.

« 2° Quando il bastimento sia scoperto o inseguito o visitato, entro una zona di venti leghe di distanza dalle coste del Madagascar, di Cuba, di Porto Rico e del Brasile.

« Le sovrindicate circostanze non saranno risguardate come presunzioni di tratta, quando provviste o disposizioni identiche si richiedano, e si rinviengano in un bastimento destinato al trasporto di emigranti, giustificato con documenti autentici emanati dalle autorità dello Stato.

« Art. 5. Si presumeranno avere avuto l'intendimento di favoreggiare la tratta, e soggiaceranno alla pena dei complici:

« 1° Coloro che faranno la vendita di un bastimento nel quale concorra alcuno dei caratteri descritti negli alinea 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, senzachè risulti essere stato destinato al trasporto di emigranti.

« 2° Coloro che senza la licenza, che verrà determinata da apposito regolamento, avranno fatto ad un estero la vendita di un bastimento sulla costa occidentale d'Africa, compresa fra il Capo Verde ed il decimo grado di latitudine meridionale o sulle coste del canale di Mozambico e dell'isola di Madagascar.

« Art. 6. In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti, il bastimento col suo carico sarà confiscato e venduto.

« Non essendosi potuto eseguire il sequestro del bastimento, i colpevoli saranno condannati solidariamente a pa-

garmento di una somma corrispondente al valore del medesimo e del suo carico.

« Potranno anche essere in ogni caso condannati solidariamente ad una multa, la quale non potrà eccedere il doppio del valore del bastimento e del suo carico.

« Se il bastimento sarà confiscato e venduto il prodotto della vendita sarà ripartito a tenore di quanto si osserva per le prede marittime, salvo quanto è stabilito dalle convenzioni internazionali rispetto agli equipaggi dei bastimenti esteri che abbiano operato la cattura.

« Qualora sul bastimento sequestrato siensi trovati schiavi, una parte del prodotto della vendita, non maggiore del quarto, potrà essere dal Governo assegnata a favore dei medesimi. »

« Art. 7. I pubblici funzionari che, avendo incarico d'impedire o di reprimere la tratta, l'avranno invece favorita, o vi avranno preso parte, andranno soggetti all'aggravamento di pena portato dall'articolo 321 del Codice penale. »

« Art. 8. Un sunto delle condanne contenente i nomi dei condannati e quelli dei bastimenti e dei porti di spedizione, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del regno*.

« Quest'inserzione sarà ordinata indipendentemente dalle pubblicazioni prescritte coll'articolo 23 del Codice penale. »

« Art. 9. Gli uomini dell'equipaggio, ad eccezione del capitano o patrono, del sovraccarico e delle persone che ne avranno adempito le funzioni, andranno esenti da ogni pena, se, prima che abbiano avuto notizia dell'incominciato procedimento, ed al più tardi fra giorni quindici dopo il loro sbarco in qualunque porto, o dello Stato o straniero, avranno propalato agli agenti del Governo, ed in loro mancanza alle autorità del luogo, i fatti relativi alla tratta a cui avranno preso parte.

« Art. 10. Ogni bastimento nazionale da guerra, qualunque non destinato all'ufficio d'incrociatore, che incontrerà in qualunque mare un legno mercantile sospetto d'attendere alla tratta degli schiavi, dovrà, per quanto il diritto e le convenzioni internazionali il consentano, procedere al sequestro e cattura del medesimo e condurlo nei porti dello Stato, od in qualche porto straniero più vicino, ove risieda un agente consolare del Governo.

« Art. 11. La cognizione delle cause sui reati contemplati nella presente legge, spetterà ai tribunali ordinari, giusta le norme del Codice di procedura criminale.

« Art. 12. Gli agenti consolari all'estero sono specialmente incaricati di vegliare all'esecuzione di questa legge, e dovranno a tal fine addivenire a tutti gli atti necessari per accertare il reato, stabilirne le prove contro i colpevoli, e procedere al loro arresto, a termini del Codice di procedura criminale.

« Dovranno prendere sotto la loro protezione gli schiavi divenuti liberi, a termine dell'articolo 1, onde impedire che venga loro usata qualsivoglia violenza.

« Art. 13. È abrogata qualunque legge o disposizione contraria alla presente legge. »

Si procederà ora allo squittinio segreto sul complesso della legge:

Risultamento della votazione:

Presenti . . . . .	104
Votanti . . . . .	103
Maggioranza . . . . .	52
Voti favorevoli . . . . .	70
Voti contrari . . . . .	33
Si astenne . . . . .	1

(La Camera adotta.)

**INTERPELLANZE AL MINISTRO DELL'INTERNO  
SULLA PUBBLICA SICUREZZA.**

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Io prego il signor ministro dell'interno a volermi indicare un giorno per muovergli alcune interpellanze intorno allo stato della sicurezza pubblica, e specialmente intorno ai lamentevoli fatti recentemente avvenuti sullo stradale da Torino a Novara nella notte dal 30 al 31 scorso marzo.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Se lo desidera, dopo il bilancio di grazia e giustizia, o anche domani. Del resto io sarei disposto anche subito.

*Molte voci.* Subito! subito!

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Poichè il signor ministro acconsente, farò ora le mie interpellanze.

Signori, in ogni paese civilizzato, da qualunque forma di Governo sia retto, il primo bisogno dei popoli è quello della pubblica sicurezza.

La tutela della vita e delle sostanze del cittadino è il più essenziale dei corrispettivi, per cui l'uomo rinuncia nella società di cui fa parte alla naturale libertà per obbedire alle leggi, e cercare dalla giustizia dei suoi reggitori quella difesa che non può più esercitare da sè stesso.

Ma se la legge o non offre una sufficiente tutela, o, mollemente applicata, non può raggiungere il suo scopo, allora il patto sociale è violato, e la società è minacciata nelle stesse sue basi, se non si provvede con efficace rimedio.

Questa massima elementare di pubblico diritto mi viene naturalmente al pensiero quando prendo a meditare sullo stato della pubblica sicurezza nel nostro paese.

Non è mia intenzione il tracciarvene qui il quadro; non farei che rieccitare un'impressione ben dolorosa, giacchè la deplorabile condizione delle nostre campagne sotto questo rapporto è presente all'animo di ognuno dei rappresentanti qui convocati delle varie provincie dello Stato, i quali sanno che vivissimi, continui ed universali reclami si sollevano dai loro elettori a qualunque partito essi appartengano, acciò i furti campestri, organizzati sopra una scala spaventevole, siano repressi, e meno pericoloso riesca il porsi in viaggio sopra le pubbliche strade.

Recentissimi fatti, o signori, mi chiamano le parole sul labbro, fatti di tale e tanta arditezza e gravità che io crederei mancare al dovere di rappresentante della nazione e potrei essere tacciato di codarda apatia, ove, colta occasione dai medesimi, mi ristessi dal chiedere, non solo al ministro dell'interno, ma all'intero Gabinetto, in qual modo si provveda all'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza, delle quali abbiamo in modo anche straordinario a sua richiesta dotato il paese or non fu ancora un anno, e se da senno s'intenda rimediare ai mali che sotto questo rapporto ogni giorno più gravi ed intollerabili si fanno agli onesti cittadini.

Le grassazioni a mano armata sulla strada reale da Torino a Vercelli con ferite ed anche con omicidii, gli arresti delle vetture pubbliche e private, colpa la niuna o malissimo intesa vigilanza della forza pubblica, si sono moltiplicate a segno e divennero sì frequenti che da qualche tempo, giunta la notte, i carrettieri e le imprese di diligenze e corriere hanno dovuto adottare la precauzione di avventurarsi raramente da soli, e percorrere la via a brevissimi intervalli gli uni dagli altri, quasi si trattasse di carovane transitanti in paesi inospiti e selvaggi.

Nella notte del 30 marzo il corriere dello Stato e la messaggeria vercellese, che isolatamente muovevano su quello

stradale, furono assaliti da numerosa banda di masnadieri verso Torino, con spari contro i viaggiatori, svaligiati gli uni e gli altri, e fra le altre depredazioni fu commessa quella di lire 14,000 di danaro dello Stato riposta nella cassa del corriere.

A tal punto giunse l'audacia degli aggressori, da impiegare oltre una mezz'ora per infrangere con iscure le casse di ferro del corriere di cui non poterono ottenere la chiave, caricare il danaro cogli oggetti involati sopra un veicolo; ed andarsene tranquilli pei fatti loro dopo consumato il misfatto.

Questo tratto d'insultante baldanza la quale ha in parte fondamento, come dissi, nella totale mancanza di sorveglianza governativa sopra le pubbliche strade anche le più frequentate (giacchè non può chiamarsi seria sorveglianza la corrispondenza dei carabinieri, che si fa ad ora fissa e precisa ogni giorno) si collega con altre grassazioni commesse nella stessa notte da altra banda sullo stradale d'Asti; e con altre molte che sopra diversi punti del Piemonte poco prima ebbero a deplorarsi.

Nè è del tutto improbabile che essere possa una conseguenza dell'evasione seguita pochi giorni sono dalle carceri senatorie di questa città, nel modo più obbrobrioso per chi sopravveglia alla direzione e custodia di dette carceri, di quel famigerato assassino che, dopo avere formato per alcuni anni il terrore d'intero provincie, era per caso, anzichè per cura o sagacità di chi dirige la nostra forza pubblica, caduto malconcio e colle ossa infrante nelle mani della giustizia, la quale sembra ora averne preso governo per quel tanto che era necessario, acciò, risanato e ringagliardito, potesse, qual belva feroce, scendere ad infestare di nuovo le pubbliche strade.

Si collega fors'anche coll'evasione di altri sei famosi mandrini dalle carceri di Voghera, avvenuta quasi contemporaneamente a quella di cui ho fatto cenno, e tante e sì frequenti evasioni dipendono dal disordine che regna nell'amministrazione delle carceri giudiziarie, sul quale io non voglio qui ritornare, perchè stato dipinto troppo al vivo, e dal Ministero stesso confessato in occasione della discussione del bilancio dell'interno, non ha guari seguita in questa Camera.

Questi fatti, o signori, questa triste condizione di cose, tanto più debbono deplorarsi, quanto maggiori ed incessanti furono i reclami mossi ed in questa e nell'altra Aula del Parlamento, per chiamare l'attenzione del Governo sulla tutela della vita e della sostanza dei cittadini, quanto maggiore furono i mezzi e legislativi e pecuniari coi quali i rappresentanti della nazione furono solleciti di armare il Governo per raggiungere quest'importantissimo scopo.

Oltre la legge organica del 30 settembre 1848, con cui fu creata un'amministrazione di pubblica sicurezza *per vegliare e provvedere preventivamente all'ordine ed all'osservanza delle leggi nell'interesse sì pubblico che privato*, abbiamo votata la legge del 26 febbraio 1852 per una più efficace sorveglianza degli oziosi e vagabondi, per prevenire e reprimere il flagello dei delitti rurali, che si è fatto omai una delle più terribili piaghe del paese. Abbiamo coll'altra legge dell'11 luglio 1852 organizzato un numeroso personale di pubblica sicurezza colla spesa di lire 560,400 a carico dello Stato e delle provincie, e, quasi tutto ciò non bastasse, abbiamo, per impulso della Commissione del bilancio, aggiunto alla somma proposta dal ministro della guerra per il corpo dei carabinieri reali, quella non lieve di lire 200,000 per aggiungere 150 individui, e portare questo benemerito corpo al compimento del suo effettivo di 5000 uomini; e quest'aggiunta l'abbiamo fatta quasi riluttante il ministro della

guerra il quale ci assicurava che il numero dei carabinieri era sufficiente per sopperire a tutti i bisogni del servizio.

A fronte di tante sì recenti leggi e degli ampi mezzi pecuniari che la nazione pose a mano del Governo per tutelare il primo ed essenziale di lei bisogno, la causa di questa rete di furti che infesta le nostre strade e le nostre campagne, io porto opinione non potersi attribuire tranne che alla mollezza, e fors'anco alla mala volontà colla quale non pochi agenti del Governo si adoperano nel dare esecuzione alle leggi e nel dirigere la forza pubblica di cui dispongono.

Sì, o signori, la maggior parte dei sindaci dei paesi rurali e dei giudici di mandamento, o per indolenza propria, o perchè non abbastanza sostenuti e tutelati dai superiori da cui dipendono, o per assoluta inettezza, non curano di adempiere a quelle parti della polizia preventiva che sono loro affidate dalle or mentovate leggi, e particolarmente da quelle del 26 febbraio 1852. Questa legge è quasi per ogni dove ineseguita, e nei luoghi in cui taluna delle menzionate autorità prese a cuore il proprio dovere, si sono vedute scandalose collisioni tra sindaci e giudici finite sempre colla peggior della tranquillità pubblica e nella sonnezza del potere. Dico sonnezza del potere, perchè non v'ha esempio che io sappia di un atto energico per parte del Ministero della revocazione di un sindaco o di un giudice il quale non abbia trasmesse le liste dei sospetti di oziosità e vagabondaggio, o non siasi curato di far passare a questi la sottomissione dalla legge stabilita.

Nè tale biasimevole mollezza si ristà nei soli giudici e nei sindaci, essa risale più alto e si estende a molti intendenti, ad avvocati fiscali e ad ufficiali dei vari Ministeri da cui essi dipendono, i quali si lasciano senza stimolo, senza direzione e senza appoggio.

Io non sono fra quelli che colla statistica criminale alla mano misurano con ipocrito riso i vantaggi del sistema costituzionale e della libertà che questo regime adduce dal progressivo aumento dei delitti, accennando quale conseguenza necessaria delle guarentigie costituzionali, la sfrenatezza del costume, e la debolezza nella tutela dell'onore e delle sostanze dei cittadini, calunniano ad arte le nostre libertà per farle prendere in uggia alle moltitudini. La Dio mercè non sento il bisogno di giustificarmi verso nissuno, nè in questa Camera, nè fuori, di simili tendenze; sono però di coloro che vogliono applicato in tutta la sua schiettezza il principio costituzionale, e pensano perciò che, secondo il medesimo, cessato ogni arbitrio, dovendo essere le leggi le sole ed uniche norme dei governanti, si debba da questi incessantemente por mano alla loro più rigorosa e costante applicazione, senza del che si corre rischio di cadere nell'anarchia governativa, peggiore ancora del dispotismo.

Pensate, o signori ministri, che, muniti quali foste dalla nazione dei mezzi per provvedere alla pubblica sicurezza, pesa sopra di voi un'enorme responsabilità pella condizione in cui quella in oggi si trova condotta; egli è tempo che il voto dei contribuenti e di ogni onesto cittadino sia adempiuto: adoperatevi con ogni possa presso i vostri funzionari ed agenti, premiate con promozioni gli operosi, distinti e zelanti, rimuovete senza pietà gl'inetti e più ancora gl'inerti, fate appello al patriottismo della guardia nazionale, e quando crediate non bastarvi i carabinieri a perlustrare le provincie più infestate, ed a tenere sgombre le strade dai facinorosi, servitevi delle truppe leggiera di cui disponete; fate insomma che efficacemente si operi alla tutela della vita e delle sostanze dei cittadini.

Attendo dalla compiacenza del signor ministro le spiega-

zioni e le risposte ch'egli sarà per dare a queste interpellanze ed eccitamenti; secondo che tali risposte saranno più o meno rassicuranti, mi determinerò a formulare e a proporre un ordine del giorno, o ad astenermene.

**DI SAN MARTINO**, ministro dell'interno. Io riconosco coll'onorevole preopinante tutta la gravità dei fatti che il paese lamenta in questi giorni; riconosco con esso che uno dei più importanti doveri del Governo è quello di rendere i cittadini sicuri, mediante una continua sorveglianza, e mediante una continua tutela della proprietà. Io credo tuttavia che il quadro che esso ha delineato dello stato del paese sia assai lontano dal vero. Tutti gli elenchi che si conservano ancora a questo riguardo dell'antica polizia (e mi rincresce grandemente che siansi mandati alla posta la massima parte dei documenti ad essa appartenenti) indicano ad evidenza che il numero dei delitti sotto il Governo assoluto, il quale poteva disporre, e disponeva infatti di mezzi molto più efficaci di quelli di cui possa disporre il Governo attuale, dimostrano, dico, che il numero dei delitti in quei tempi non fu mai inferiore a quello dei delitti che ora si commettono. Io posso assicurare la Camera che da due mesi principalmente a questa parte mai il paese era stato in condizione così tranquilla rispetto ai delitti comuni di quello che lo fosse adesso; egli è solo da qualche giorno che si nota una recrudescenza nei tentativi, di delinquere a danno della proprietà e segnatamente della sicurezza delle strade.

Io credo coll'onorevole preopinante che i fatti lamentati sullo stradale di Vercelli siano probabilmente da attribuirsi al prigioniero evaso dalle carceri senatorie. Non credo però che questa evasione possa essere imputata a colpa di chi dirige quello stabilimento, in quanto che egli è materialmente impossibile che un direttore, per quanto sorvegli la casa che dirige, possa impedire ad un individuo di venderci per danaro. Io stimo che il pretendere d'impedire assolutamente un tal caso sarebbe volere pretendere un miracolo. Da relazioni che mi furono fatte sui discorsi tenuti dallo stesso evaso dopo che si trova in libertà, io ho luogo di supporre che non siasi trattato che di corrompere un solo individuo, e che sugli altri guardiani abbia avuto luogo una coazione col mezzo di cibo e vini con cui furono addormentati.

Questo mi risulta da investigazioni che ho fatto praticare, e quindi, allorquando vi ha un solo individuo comprato, non credo che si possa attaccare il corpo intiero dei guardiani, e tanto meno pretendere di attribuire a negligenza grave di chi sorveglia quel corpo se è succeduto un fatto riprovevole.

Io prego la Camera di considerare come sui giornali di tutti i paesi si legga di quando in quando la notizia di evasioni, e generalmente devesi anche ritenere che quando succede un fatto clamoroso è difficile che lo stesso fatto non svegli l'attività di chi si trova in condizione analoga.

Quando succedono due o tre fatti isolati io ne traggio bensì argomento per raccomandare un'attività e sorveglianza straordinaria, ma non penso di poterne trarre un argomento per involgere nella diffidenza tutta una classe di uomini i quali per una gran parte non solo sono innocenti, ma pongono anche un impegno ad eseguire il loro dovere.

Io riconosco che tutti i tentativi fatti sin qui per sradicare i furti campestri non sono ancora stati efficaci. La Camera sa che sotto l'antico Governo non si è mai riuscito a porre un argine a questa piaga del nostro paese, fuorchè ricorrendo al mezzo straordinario facile ad offendere gl'innocenti, trasportando cioè in Sardegna, senza osservare le formole tutelari della giustizia, tutti coloro su cui cadeva il sospetto che si fossero dati a furti campestri.

Io sono certo che prima di ricorrere a temperamenti di questa sorta, prima che la Camera si decidesse a rinnovarne l'esempio fra noi, bisognerebbe che vi fossero fatti assai più gravi di quelli che succedono attualmente.

Certamente si sono verificati dei casi nei quali i ladri di campagna sono andati in numero grandissimo a far legna nei boschi altrui, e, attaccati dalla forza armata, hanno resistito. A questo riguardo io prego la Camera di volersi persuadere come sia prima cura del Ministero di procurare alla polizia l'aiuto della guardia nazionale, e debbo dire che essa generalmente si presta con molto impegno; ma quando si è inteso che una determinata quantità di gente si è recata in un fondo altrui per rubare legna, prima che siasi radunata la guardia nazionale per farla procedere a sussidio della forza pubblica, i ladri sono già avvertiti e fuggiti, e ritornano improvvisamente quando sanno di non essere sorpresi da una forza considerevole. Questi sono mali a cui non si può recare pronto rimedio; ci vuole una perseveranza infaticabile per parte della polizia, ed a questo riguardo io prego la Camera a volersi persuadere che gl'impiegati incaricati di questo servizio nei Ministeri e presso le altre autorità non trascurano punto il loro dovere.

Dopo l'emanazione della legge dell'anno scorso, il Ministero ha organizzato il personale dei delegati di sicurezza pubblica, e riconosce che il voler pretendere dai sindaci una azione palese e compromettente, sarebbe l'esigere più di quello che si possa in fatto ottenere: quindi per rimediare a questo inconveniente si è preso il partito di prescrivere che uno dei delegati di sicurezza pubblica abbia a percorrere tutti i comuni; e queste escursioni furono già incominciate, e debbono prestamente essere ripigliate e condotte a termine in tutto il territorio dello Stato. Il delegato che è in giro ha l'ordine di dirigersi alle autorità costituite, non che ai principali cittadini per prendere da essi le opportune informazioni sulle persone notoriamente date ai furti; avute queste informazioni, e formata la lista dei sospetti, quando vede che in generale i sospetti cadono sopra una determinata persona, il delegato ha l'ordine di prendere su questo individuo informazioni speciali, ed avuto un principio di prova, lo rimette al giudice acciò si compiano le altre disposizioni legali, e gli si farà passare l'atto di sottomissione, o sarà condannato alle pene cui deve essere soggetto, secondo i casi, quando sia più facilmente applicabile la legge di repressione.

Io confesserò a questo riguardo che non posso vedere un elemento che mi faccia giudicar male del mio paese nello stato attuale delle cose: tenendo in confronto l'importanza che hanno sempre avuto i furti di campagna, e quella maggiore che hanno adesso, non trovo che l'aumento sia in proporzione tale della mancanza dei mezzi che ci hanno per reprimerli, da far dubitare assolutamente che coi mezzi legali e consentanei allo spirito di qualsiasi libera legislazione, che si hanno attualmente disponibili, sia impossibile porre riparo a questo male. A vero dire io temo che il rimedio verrà un po' lento; ma piuttosto che appigliarsi a disposizioni eccezionali, a disposizioni che compromettano la sicurezza del cittadino, e le forme giuridiche, io penso che sia meglio soffrire qualche cosa, finchè si trovi il rimedio legale nelle vie ordinarie.

Io posso poi assicurare la Camera che il servizio di sorveglianza per la sicurezza delle strade ha tutta quella importanza che consentono i mezzi di cui l'amministrazione dispone. Il corpo dei carabinieri meritamente stimato pel servizio che fa con tanto zelo (servizio pericoloso inquantochè presentemente ve ne sono da sette ad otto in pericolo di

morte per toccate ferite), questo corpo ora si trova mancante di 400 individui. Il ministro della guerra fa tutto il possibile per completarlo; e pochi giorni fa, prima che succedessero questi fatti, e quindi non per causa di essi, ma per i bisogni evidenti dell'amministrazione, il ministro della guerra aveva incaricato gl'ispettori che dovevano passare a rassegna la fanteria, di fare il possibile per eccitare i buoni soldati ad entrare in questo corpo; ma non ostante gli eccitamenti continui che si fanno, siccome si tratta di un servizio molto faticoso, di un servizio al quale pochissimi reggono, vi sono immense difficoltà a trovare uomini che corrispondano ai bisogni.

Quindi, non ostante tutta la migliore volontà del Governo, presentemente, dico, sono quattrocento gli uomini mancanti al corpo, e questi uomini non si possono improvvisare. Le stazioni sono tenute al completo, e sui grandi stradali sono di cinque uomini; ma io prego la Camera a considerare che cosa siano cinque uomini se si pone l'obbligo ad ogni stazione di scortare il corriere: bisogna che s'impieghino due carabinieri a scortare il corriere che va, e due a scortare quello che ritorna, e che resti un sol uomo alla caserma; ora dopo un servizio di scorta faticoso, perchè le caserme sono distanti le une dalle altre, è necessario loro accordare un po' di riposo, se non si vogliono rendere inservibili, e quindi, per quanto si faccia, non si otterrà mai nemmeno dalle scorte un servizio veramente sicuro.

Il servizio utile che fanno i carabinieri, non è tanto il servizio di tranquillare momentaneamente gl'individui che sono in una vettura, che percorrono una strada, ma è il servizio di assicurarsi della qualità delle persone, dei delitti che si commettono nel loro distretto per sapere, quando si commette un delitto, su quali persone debbono più specialmente portare la loro vigilanza, quali siano le persone che possano dare nelle mani il filo del delitto commesso. Questo servizio non si fa percorrendo le strade, si fa coll'educazione che si dà a quel corpo in modo speciale, educazione lunga e difficile, ma che io credo ora perfezionata quanto possa esserlo in un corpo che non è composto di gente data allo studio delle leggi, e che pure debbe continuamente applicare le sue disposizioni nella sfera più difficile della legalità.

Il servizio che l'onorevole interpellante lamentava, delle corrispondenze dei carabinieri, è un servizio individuale, e per quanto si faccia, quel servizio sarà sempre mantenuto in tutti i paesi nei quali non si vorrà che la sicurezza pubblica manchi di ferma azione.

Egli è per mezzo di questo servizio che si fanno le traduzioni dei carcerati, ed è solo per mezzo di esso che si possono fare, in quanto che ogni carabiniere sa che a giorno ed ora fissa, nel tal luogo, trova due altri del suo corpo che prendono i prigionieri, e li conduce per far loro fare un tragitto ulteriore, senza del che bisognerebbe che perdessero gran tempo in corrispondenze postali per poter concertare fra loro il momento della consegna, mentre invece questo tempo lo spendono nel tenersi al fatto delle bisogne di tutti i comuni, come fanno nelle loro corrispondenze, perchè passano per ogni comune, e presso ogni comune s'informano dalle autorità dei fatti avvenuti e delle occorrenze che possono sorgere per la sicurezza pubblica. Ora è molto meglio, ripeto, che facciano questo servizio regolare, di quello che non sia obbligarli ad un servizio di corrispondenza epistolare.

Si oppone anche la cattiva volontà nei giudici. Io riconosco che in un paese che ha fatto un passaggio così repentino e colossale come il nostro, per cui i giudici hanno de-

vuto colla loro attività far procedere un servizio che per l'addietro non era loro affidato, perchè la prestava la polizia colla sua onnipotenza, io riconosco, dico, che in questo paese vi debba essere qualche imperfezione, ma non posso trarne argomento per farne appunto ai giudici ed alla magistratura in generale.

L'educazione che hanno da fare i giudici la debbe fare anche il popolo.

Quando i dibattimenti sono pubblici, per avere testimoni esatti e veridici nelle prove testimoniali, si richiede un coraggio pubblico, il quale si acquista a poco a poco, ma che ora non vi è ancora pienamente.

Da tutte le relazioni che pervengono al Ministero sullo stato dei procedimenti criminali, si scorge che viene lamentata la quasi impossibilità di conseguire la prova per mezzo dei testimoni che si chiamano in giudizio.

Dopo che io sono al Ministero, e nel tempo che ebbi il servizio della polizia come primo ufficiale, mi è occorso parecchie volte di vedere che in alcuni luoghi, quando certi individui erano in carcere, non si commettevano più grassazioni nè ladroncelli. Nulladimeno i medesimi dovevano sempre essere posti in libertà, perchè non si trovarono mai testimoni che si facessero a deporre contro di loro. Ora io domando alla Camera se, in difetto di testimoni, si possano appuntare i giudici quando non condannano i detenuti.

A tale proposito io parecchie volte ho stimato opportuno, anche a rischio di oltrepassare un poco la legalità, di dare ordine alla forza pubblica onde quegli individui, che quando erano in libertà riempivano la provincia di rapine e di grassazioni, mentre questa era pienamente tranquilla quando si trovavano in arresto, al menomo sospetto che tornasse a cadere sopra di loro, fossero di nuovo tradotti in carcere.

È avvenuto talora che un individuo fu arrestato per quattro volte in un anno, e che per tutto il tempo durante il quale era sostenuto in carcere, la provincia rimaneva tranquilla, ma appena uscito, ricominciavano le aggressioni, i furti e i ferimenti.

Io stimo di avere toccato gli estremi limiti che si possono toccare da chi sia incaricato del servizio di pubblica sicurezza; oltre questi limiti temerei di cadere nell'illegalità, e stimerrei ancora di rendere un cattivo servizio al paese.

Il paese ha bisogno di trovare la forza sua nella legalità; questa forza l'acquisterà a poco a poco, ma il volere che l'acquisti tutta d'un balzo è una velleità, un'utopia.

L'onorevole deputato Bronzini ha parlato anche della convenienza di far concorrere le truppe e principalmente la truppa leggiera nel servizio di sicurezza pubblica. Io lo posso assicurare a tale riguarda che ad ogni tratto mi avviene di richiedere dal ministro della guerra ora la spedizione di una compagnia in un comune, ora la spedizione di due compagnie in una provincia; ed in quei paesi nella vicinanza dei quali avvennero frequenti grassazioni furono inviati numerosi drappelli di truppe che erano incaricate di fare anche il servizio di pattuglia sotto la direzione dei carabinieri; ma deggio confessare che il risultato di questi tentativi non corrispose a gran tratto alla speranza che erasene concepita, poichè difficilmente i ladri dan dentro nelle pattuglie, e, come ho detto, è tutt'altro sistema quello che riesce a farli cadere nelle mani della giustizia. Ogni qual volta abbiamo spedito di questi drappelli, io ho sempre veduto in fin dei conti risolversi la cosa in una maggiore spesa a carico del Governo e nulla più. Siccome però è cosa che soddisfa l'impazienza del pubblico il vedere che il Governo sia attivo, tante volte, anche solo per contentare il pubblico in una cosa che io credo

vana, e sino ad un certo punto erronea, io ho dato degli ordini in tale conformità.

Ma mi è avviso che coloro che conoscono le cose non metano in questo mezzo una grande fiducia. Alcuni sono anche venuti a proporre che si facessero delle grandi battute generali da ordinarsi come una caccia; ma questa è assolutamente impossibile; quando vi è qualche motivo straordinario, si mandano colonne di carabinieri travestiti e sussidiati da agenti segreti, i quali cercano di scoprire il nascondiglio dei ladri.

Principalmente poi pel fatto che ora lamentiamo, io deggio dire con mio rincrescimento che lo stato dell'opinione in quei paesi dove si aggirano queste bande di malviventi non è troppo favorevole agl'interessi pubblici: quegli abitanti mettono molto maggiore impegno a nascondere i ladri di quello che ne mettano a difendere la legalità e la sicurezza del paese.

La popolazione delle campagne in quelle località, appena è informata essere giunta una persona che non è sufficientemente conosciuta, che si dubita appartenere alla forza pubblica, ne dà subito l'avviso ai malandrini. Io non dubito che questi elementi nocivi al servizio della pubblica sicurezza spariranno col tempo, ma sono cose inveterate nel paese, e che non possono cessare in un giorno.

Quello di che io posso assicurare la Camera si è che il Governo non trascura alcuna disposizione che possa reputarsi necessaria, e non omette di fare promesse di premi quanto si può larghe; non posso per altro assicurare di ottenere che le persone incaricate del servizio della pubblica sicurezza facciano dei miracoli.

Tutti gli ordini necessari perchè si eseguisca un concentramento di forze ben dirette nei luoghi in cui si può credere che si aggirino le bande furono dati: non potrei però fornire maggiori dati alla Camera senza comprometterne la riuscita; prego quindi la Camera di volermi dispensare dall'entrare in altri particolari a questo riguardo, onde non si venga a conseguire un fine opposto a quello cui tende l'onorevole interpellante.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Bronzini.

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Il signor ministro, rispondendo alle interpellanze che ebbi l'onore di dirigerli, ha fatto prova di molta buona volontà, ed ha manifestato dei principii e delle tendenze di costituzionalità e di legalità delle quali nessuno mai ha dubitato, e tanto meno io che lo conosco e stimo da lunga pezza; ma credo però che in questa sua risposta egli siasi aggirato attorno alle difficoltà senza risolverle, inquantochè sostanzialmente nessuno quasi dei mali da me indicati, nessuno dei fatti cui accennai fu specificamente contestato. Egli ammise certe dure verità da me enunciate, ma si attenne piuttosto ad indicare che il rimedio fosse in certo modo impossibile, e si dovesse sperare dal tempo, dall'educazione e dall'abitudine delle popolazioni a vivere secondo la legalità. Io non ho tanta confidenza, o quanto meno confesso di non avere tanta pazienza, e credo che a mali urgenti si deve provvedere con urgenti misure, e misure tali le quali rispondano al bisogno. Ora io faccio giudice la Camera, faccio giudice il paese, che conosce i mali dai quali si trova afflitto, se sia il caso di starsene colle mani alla cintola, e se sia il caso di aspettare il rimedio dal tempo. Io ho posto sotto gli occhi del signor ministro tutte le circostanze, tutti i fatti, le gravità dei quali non ha dissimulato, sebbene egli creda, poco giustamente, che io abbia esagerate le tinte del mio quadro; ripeto ora che la gravità della situazione essendo ammessa, necessita misure urgenti ed immediate



se i ministri non vogliono incorrere in una grave responsabilità.

Vengo adesso più particolarmente a parlare su alcuno dei rilievi fatti dal signor ministro, rispondendo al mio discorso. Egli diceva che i documenti dell'antica polizia i quali ancora gli rimangono, indicano che sotto il cessato Governo il numero dei delitti non era inferiore a quello dei tempi attuali. Per verità questo rilievo non è gran fatto consolante, e quando noi non avessimo guadagnato altro dal sistema attuale che di avere un numero di delitti non maggiore di quello che si verificasse nei tempi andati, non avremmo gran fatto a gloriarcene.

Io credo invece che sotto il sistema attuale della legalità, coll'applicazione decisa, energica, delle leggi preventive e repressive, il numero dei delitti debba riuscire minore, perchè colà dove non c'è l'arbitrio e la legge sola impera, ma in modo vigile e perseverante, là sicuramente i reati d'ogni specie devono essere meno frequenti, e ciò indipendentemente da tutti i mezzi di moralizzazione che un Governo costituzionale e rappresentativo possiede, e quali generalmente non esistono nei Governi dispotici; ma siccome l'effetto di questi mezzi è lento, io non ne parlerò per ora.

Il signor ministro, alludendo alla deplorabile evasione avvenuta nello stabilimento delle carceri di Torino pochi giorni sono, ci disse che da questo fatto non si può trarre argomento per incolpare in certo modo l'intera classe delle persone addette alla custodia delle carceri, le quali, meno una, ha sufficienti riscontri per credere abbiano fatto il loro dovere. Ma il signor ministro (mi dispiace il dirlo) è in contraddizione con sè stesso, inquantochè, quando si sollevò pochi giorni sono nella Camera una discussione relativa a questa evasione, egli ammise che il servizio delle carceri non era ben fatto, che molto mancava ad una sicura custodia delle carceri stesse, e che ciò dipendeva essenzialmente dal modo con cui recentemente il personale era stato organizzato. Dirò ancora, quanto a questo fatto, che le circostanze stesse colle quali si trova connesso, danno a dividere che chi è preposto alla superiore custodia delle carceri poteva e doveva usare una maggiore diligenza nel disimpegno delle sue funzioni. Non è certo segno di sufficiente prudenza nelle ore più avanzate della notte lasciare in mano di un semplice custode tutte le chiavi del carcere più importante dello Stato, e tra queste quella la quale, secondo quanto mi viene assicurato, doveva sempre essere presso il guardiano capo. Soggiungo poi che io non ho citato un solo fatto isolato, sebbene gravissimo, ma ho addotto altre evasioni e disordini in quel ramo, le quali dimostrano un difetto di sufficiente ed efficace vigilanza, ed a quelle citate potrei ancora aggiungerne un'altra veramente strana, della quale ci danno oggi notizia alcuni più gravi dei pubblici fogli.

Rispetto al personale dei custodi, se non è incumbente dell'ispettore delle carceri di conoscere bene le loro qualità e di assicurarsi della loro moralità prima di ammetterli a sì geloso ufficio, io non so veramente chi abbia o debba avere più convenientemente questo dovere.

Il signor ministro riconosce l'inefficacia dei mezzi che si sono praticati fin qui per impedire i furti di campagna. Mi rincresce che non abbia riconosciuto che i mezzi i quali sono stati somministrati al Governo dopo le recenti leggi che si sono votate nel Parlamento non siano stati effettivamente eseguiti; inquantochè è l'agio universale che per mollezza delle persone e degli ufficiali incaricati della loro esecuzione, e che io ho indicate, queste leggi rimangano quasi una lettera morta. Certo sono sempre inefficaci i mezzi dei quali non si

usa; ma in questo caso il danno vuolsi attribuire non alla insufficienza dei mezzi stessi, bensì a colpa di chi non vuole esperirne. Ed è questo il motivo per cui io pregava l'onorevole signor ministro a volere usare, e direttamente e per mezzo dei suoi colleghi, dell'opportuna influenza ed autorità onde riecitare negli impiegati da essi dipendenti quella energia e quello zelo che debbono avere nel disimpegno del loro ufficio, di fare ad ogni costo eseguire le leggi che alla pubblica sicurezza si riferiscono.

Il signor ministro osservava eziandio che egli, malgrado i mali che si deplorano, non avrebbe avuto il coraggio di ricorrere ai mezzi economici a cui si ricorreva sotto l'antica polizia, di fare arrestare, cioè, i sospetti di oziosità e vagabondaggio e di furti campestri, e di farli tradurre nell'isola di Sardegna. Ma io certamente non gli ho indicato alcuno di questi mezzi, e mi sono contentato di rammentargli quanto il paese desiderasse che si provvedesse efficacemente all'esecuzione delle leggi esistenti, perchè io non accennava nemmeno al bisogno per ora di nuove leggi in queste materie, nè tanto meno di provvedimenti economici.

Soggiungeva poi ancora il signor ministro che dei sindaci non si può pretendere un'azione palese e molto efficace, e che per provvedere in certo modo ai bisogni più urgenti, dietro alle gravi lagnanze ed ai fatti che si manifestano, egli aveva presa la determinazione d'inviare delegati speciali nei mandamenti, i quali, conosciuti e verificati i fatti, dovrebbero dare spinta a promuovere i procedimenti opportuni.

Io in questo non posso che lodare il signor ministro, in quanto che è già un alleviamento al male che si lamenta, sebbene sia nell'opinione che con maggiore attività e con maggior sollecitudine usata e presso i sindaci e presso i giudici, si potrà ancora ottenere un effetto molto più efficace, quando a questi si dia l'appoggio e la forza di cui possono abbisognare, e si curi nello stesso tempo dai medesimi l'adempimento esatto dei doveri loro imposti dalle leggi vigenti.

Dovrei entrare in più lunga discussione per rispondere a tutte le altre osservazioni dell'onorevole signor ministro, ma non insisterò più oltre, e mi limito a proporre il seguente ordine del giorno, la cui votazione mi pare necessaria onde il Ministero possa essere stimolato a far osservare le leggi.

« La Camera invita il Ministero a prendere le misure le più pronte ed efficaci per assicurare l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza, e passa all'ordine del giorno. » (No! no!)

*Una voce.* Quali misure?

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Quelle che il Ministero crederà convenienti. (*Rumori*) Attesa la gravità dei fatti che io ho segnalati, credo necessario che si prendano delle misure; io non ripeto ora quali, giacchè ne ho indicate parecchie nel mio discorso: ad ogni modo il Ministero prenderà quelle che gli saranno consigliate dalla sua prudenza e dalla sollecitudine che deve avere per la tranquillità del paese.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Io non vorrei che la Camera avesse ricevuto dal mio discorso la stessa impressione che mi sembra aver ricevuto l'onorevole preopinante, che, cioè, io abbia quasi indicato che credeva impossibile ogni rimedio.

Mi pare che il complesso di quello che io ho detto tenda a dimostrare che io veggio l'impossibilità di ottenere immediatamente dei risultati straordinari, ma aver io fede tuttavia che, colla persistenza e la buona volontà, e coll'applicazione delle leggi esistenti, si verrà a conseguire i risultati ai quali tendiamo.

Io dico che nella fiducia di ottenere questi risultati, se non

ora, almeno col tempo, mediante l'attività, non mi pare conveniente di cercare la possibilità di un risultato immediato in disposizioni che escono dalla cerchia che tutte le persone costituzionali attribuiscono alla legislazione di un paese costituzionale.

Io dico che per non uscire da questa cerchia noi dobbiamo comprendervi pure la necessità di un qualche sacrificio, ma non credo d'aver esternato in nessuna maniera essere mia opinione che il Governo, sotto il pretesto di mettersi dietro l'egida del regime costituzionale, possa restarsene neghittoso. Io penso che la Costituzione impone al Governo doveri straordinari e molto maggiori di quelli che può avere ogni altro Governo, in quanto che risponde del suo mandato non solamente al Re da cui riceve la missione di fiducia di dirigere le cose del paese, ma pur anche in faccia al paese rappresentato dai suoi mandatari. Io sono quindi il primo a riconoscere essere dovere del Governo di fare tutto quanto è possibile, umanamente parlando, senza uscire dalla cerchia del potere costituzionale.

L'onorevole preopinante mi ha voluto trascinare sopra un arduo terreno, ed ha tentato mettermi in contraddizione con me medesimo alludendo alle parole da me profferite nella discussione del bilancio dell'interno. Ma io osservo che erano due le questioni e ben distinte tra di loro: nella discussione del bilancio io ho parlato dell'organizzazione in genere del corpo dei guardiani delle carceri.

Quest'organizzazione, io ripeto, è, a mio parere, suscettibile di un qualche miglioramento; ma qui si è parlato di un fatto specifico giusta il quale si voleva stabilire, perchè un guardiano avesse commesso un fallo, che tutta l'amministrazione del carcere fosse da riprovarsi; ora, io dico che quel fatto speciale prova niente, o tutt'al più non prova altro se non che un individuo si è lasciato corrompere.

Io ho già intrapreso nuovi studi per vedere quali miglioramenti si possano introdurre nel modo di accettazione dei guardiani e di verificare i requisiti che sono indispensabili, onde accertare il buon andamento di quel servizio; ma da quanto ho potuto verificare, ho dovuto convincermi non essere possibile di avere molti candidati su cui far cadere la scelta, poichè non vennero presentate all'uopo che quattro domande al Ministero; quindi ben vede la Camera che la scelta è molto ristretta.

Ho già intrapreso anche lo studio per riconoscere se debba portare alla Camera un progetto con cui si assoggettino non solo i guardiani delle carceri, ma anche le guardie di polizia, le guardie municipali, i tamburini della guardia nazionale, e generalmente tutte le persone pagate per un servizio di sicurezza pubblica, o di guardia nazionale a pene disciplinari per assoggettarli, cioè, non al Codice militare, ma ad un Codice disciplinare.

Persone pratiche nella materia studiano anche presentemente se a loro riguardo si possa introdurre il principio dell'ingaggiamento per un dato numero di anni, onde vedere se con questa innovazione si possano migliorare i corpi dei guardiani di pubblica sicurezza, in modo che meglio corrispondano allo scopo che la società si propone pagandoli.

L'onorevole preopinante è poi tornato in campo per notare la negligenza dell'amministrazione delle carceri nella custodia dei detenuti. Veramente non mi era mai occorso di rivedere i regolamenti del minuto servizio, e il primo giorno che me li feci portare fu quello dell'evasione di Mottino.

L'obbligo al capo guardiano di tenere le chiavi presso di sé l'ho introdotto io in un ordine del giorno che ho emanato il giorno successivo all'evasione. Questo certamente è un

grave difetto che non è imputabile all'amministrazione subalterna, come non è nemmeno imputabile al Ministero, perchè la Camera saprà che i regolamenti delle piccole amministrazioni non si rivedono che in seguito a qualche inconveniente. Il Ministero dell'interno ha da sorvegliare amministrazioni rette da due o tre mila regolamenti che ogni ministro non può rivedere; anche gli altri regolamenti e le stesse variazioni che si fanno possono avere degli inconvenienti, i quali non appaiono se non quando occorrono certi casi speciali. Presentemente con un ordine del giorno il regolamento fu modificato, e credo che le evasioni saranno per l'avvenire più difficili.

Fu fatta anche una taccia all'amministrazione delle carceri della poca cura che mette nell'accettazione dei guardiani.

Anche qui debbo dichiarare che questa è cosa assolutamente estranea all'amministrazione medesima: queste nomine si fanno dal Ministero il quale sceglie questi guardiani dai soldati che hanno terminato il loro servizio; esamina gli stati di servizio per vedere se avessero buona condotta; ma generalmente deve rassegnarsi a non prendere che incapacità, stante le paghe tenui che si danno.

Con questi dati credo di avere scolpato interamente l'amministrazione, e di non avere, come è dovere di ogni capo, lasciato sotto il peso di accuse i suoi dipendenti, quando queste accuse non sono fondate.

Del resto prego la Camera di volersi persuadere che il Ministero e gli intendenti sono generalmente tutti pieni di buona volontà per far sì che la sicurezza pubblica si vada migliorando.

Debbo poi rammentare di nuovo alla Camera che il corpo dei carabinieri rende servizi di una importanza molto maggiore di quello che si renda palese al popolo, mentre i servizi che fa sono di loro natura faticosissimi, sono servizi segreti che si spendono nel passare le intere notti in mezzo ai boschi, sulle strade, e per qualunque tempo, servizi nei quali circa la metà dei carabinieri sono costantemente all'ospedale. Io, per verità, non saprei che cosa si possa pretendere di più che metterli in uno stato in cui pericolano tanto da rovinarsi la salute.

Quindi io deggio dichiarare che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole interpellante, non somministrando altri mezzi all'infuori di quelli che il Ministero ha nelle sue mani, debbo considerarlo come una censura fatta che non si usi sufficientemente dei mezzi che si hanno per procacciare la pubblica sicurezza; io ritengo che questa accusa sia destituita di ogni fondamento, e quindi non posso accettarlo.

**BOV COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia** Alcune parole dette dall'onorevole Bronzini accusarono i giudici di procedere con qualche negligenza nell'esecuzione delle incombenze che loro sono affidate, e fecero imputazione al Ministero di non usare sufficiente vigilanza per rimediare a questi disordini.

In quanto a me, posso assicurare che non ho mai mancato d'inculcare a tutti gli ufficiali dell'ordine giudiziario di procedere in queste bisogne con tutta la sollecitudine che richiedeva l'urgenza, d'inculcare agli ufficiali del pubblico Ministero d'interporre la loro vigilanza, affinchè non mancasse la opera dei giudici di mandamento; e deggio dichiarare che una sol volta ne risultò che alcuni di questi ufficiali procedevano alquanto rimessamente, e che non si mancò di provvedere tosto con quelle disciplinari misure che il caso richiedeva.

In generale poi mi consta che, non i provvedimenti dei

giudici mancavano, ma mancavano le denunce, perchè quelli che avrebbero dovuto farle erano troppo esposti alla vendetta delle persone che avrebbero denunciate, e non si sentivano coraggio sufficiente per affrontarle.

Del rimanente, ogni volta che mi verrà accennato da una persona onorevole un fatto preciso e di qualche gravità, io assicuro la Camera che il Governo non mancherà di provvedere a tale riguardo. Ma appunto perchè esso ciò possa eseguire, appunto perchè non manchi a' suoi ufficiali quella energia che viene dalla fiducia pubblica, è debito nostro allontanare vecchi sospetti ed antiche accuse non fondate sul vero.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bronzini insiste nel suo ordine del giorno?

**BRONZINI ZAPPELLONI** Io intendo ancora di dire poche parole intorno ad un argomento toccato dal ministro dell'Interno, vo' dire al corpo dei carabinieri reali.

Io accuserei me stesso, sto per dire, di calunnia, qualora lasciassi credere che avessi voluto allegare alcuna cosa che accennasse ad indifferenza o ad incuria del corpo o mentovato nell'adempimento de' suoi doveri.

Sono anzi il primo a riconoscere, e colgo volentieri quest'occasione per dichiararlo, che questo corpo è benemerito del paese ed a tributargli i più sinceri encomi. Di più reputo a tale proposito (*Con calore*) che, se tutti gl'impiegati dello Stato avessero accettato con una sincerità pari a quella del corpo dei carabinieri reali le nostre libere istituzioni, e mettessero un eguale impegno nel disbrigo delle loro incombenze, le cose procederebbero assai meglio. (*Bene! Bravo!*) Questo, a parer mio, è il più bell'elogio che si possa fare a quel corpo. (*Bravo!*)

Nell'invitare la Camera ed il Ministero a provvedere intorno al grave argomento di cui si è ora discusso, era mio intendimento di eccitare la loro attenzione a fine di poter prendere quei provvedimenti che il dovere comune e le esigenze del paese richiedono. Questo mio scopo è raggiunto mercè le dichiarazioni ultimamente fatte dal ministro dell'Interno e da quello di grazia e giustizia, epperò io, prendendo atto di queste dichiarazioni, non ho difficoltà di ritirare l'ordine del giorno che aveva proposto, col quale dichiaro a mia volta che non aveva intenzione d'infliggere qualsiasi taccia di censura nè al Ministero in genere, nè a verun ministro in ispecie.

**SINEO.** Io non intendo di ripigliare la proposta dell'onorevole deputato Bronzini; non avrei mossa l'interpellanza che egli fece, perchè l'esito era troppo facile a prevedersi: non prenderei la parola in questa discussione se avessi udito che si fossero respinte alcune allegazioni del signor ministro dell'Interno, le quali mi sembrano non possano onorevolmente rimanere senza risposta. Egli ha mostrato di essere in errore intorno alla condizione del nostro paese, ha creduto che fra le difficoltà che si opponevano all'efficace esercizio della pubblica sicurezza, vi fosse la cattiva disposizione degli animi dei nostri concittadini. Io protesto contro questa sua asserzione. Io conosco molto le nostre provincie, conosco le piccole città, i borghi e le campagne, e posso assicurare che è unanime il pensiero e l'intendimento di concorrere colie legittime autorità quando esse sono nella linea costituzionale, onde rendere efficace la loro azione tuttavolta che si tratta di reprimere i malvagi. Se il signor ministro avesse avvertito a molte circostanze che gli sono note, forse avrebbe modificata la sua opinione. Il signor ministro debbe ricordarsi quante volte sia accaduto che la guardia nazionale a ciò non spinta da nessun ordine del Governo, abbia spontaneamente

intrapreso a liberare il paese dai malviventi. Ciò sarebbe molto più frequente se in tutte le provincie si avesse cura di dare una forte e leale organizzazione alla guardia nazionale. Ciò dipende, se non direttamente, almeno indirettamente dal signor ministro dell'Interno, in quanto che a lui appartiene la scelta del sindaco, e dall'opera del sindaco proviene l'effettiva esistenza e lo spirito energico della guardia nazionale.

Nel sindaco del pari, sotto ogni altro aspetto, sta il principal fondamento della sicurezza pubblica in ciascun paese. Se alla scelta del sindaco presiedesse unicamente il pensiero di trovare uomini capaci di esercitare queste nobili funzioni, se nessun interesse di consorteria, se nessuna vista elettorale influisse sulla loro nomina, io sono persuaso che a quest'ora la pubblica sicurezza sarebbe molto maggiormente guarentita.

Non solo la guardia nazionale, ma spesso i nostri concittadini si diedero spontaneamente ad arrestare le persone giustamente sospette: io ne vidi vari esempi nelle terre dov'io mi reco più frequentemente. C'è un'onestà generale ed una buona volontà di liberare il paese dai malfattori. Non posso dunque ammettere che ci sia nelle nostre popolazioni una disposizione a sottrarre i malandrini alle ricerche della polizia. Egli è certo che i ladri hanno sempre dei complici nei luoghi ove sogliono esercitare le loro depredazioni; complici che hanno interesse a nasconderti; ma io nego altamente che vi sia nelle nostre popolazioni una tendenza a neutralizzare in ciò l'azione del Governo. A questo riguardo il signor ministro è nell'errore, e quest'errore non può a meno d'influire in modo assai pernicioso su quella parte tanto importante dell'amministrazione pubblica che gli è affidata da parecchi anni. Se egli conoscesse bene le nostre popolazioni, se sapesse scegliere dei buoni sindaci, io sono persuaso che potrebbe fare qualche bene allo Stato.

Eguale debbo combattere la sua opinione circa il coraggio civile di cui egli crede manchino i testimoni. Mi tocca di assistere di frequente ai dibattimenti criminali, e posso assicurare che generalmente nei testimoni arvi quella schiettezza e quel coraggio che si richiede in tali casi. Certamente molte volte non si può provare il delitto, e naturalmente i giudici, quando il delitto non è provato, debbono assolvere l'inquisito; così i testimoni, se non hanno dati sufficienti per somministrare la prova, non la somministrano; ma non si può dire che difettino di coraggio. Io sono persuaso che se s'interrogano i magistrati che presiedono ai giudizi, essi non diranno che in generale i testimoni manchino al loro dovere.

Ho fatto unicamente queste annotazioni per l'onore del paese. Del resto io credo che le interpellanze si debbano fare soltanto quando si spera veramente che il Governo possa indursi a seguire un sistema diverso dal tenuto. Io credo benissimo che si potrebbe provvedere efficacemente intorno agli oggetti sui quali raggiravasi l'interpellanza del deputato Bronzini; ma ci vogliono rimedi radicali; bisogna riformare l'amministrazione della sicurezza pubblica; bisogna dare maggiore autorità al potere municipale; bisogna mostrar maggior fiducia nella milizia cittadina; bisogna non solo reprimere, ma anche prevenire, diminuendo le cause della miseria. Già più volte si è pensato alla necessità di riformare la legge relativa alla pubblica sicurezza; si sono fatti studi dal Governo e dalle due Camere, e ungh e compiuti studi; ma finora i signori ministri non si sono curati di promuovere in questa Camera una compiuta discussione su tale ma-

teria. Lo stesso dicasi delle istituzioni comunali; lo stesso degli stabilimenti destinati a soccorrere o prevenire la miseria.

Oltre l'imperfezione nelle leggi, avvi somma imperfezione nell'operato del Governo in ognuno dei punti sin qui accennati. Queste sono le vere cagioni dei disordini lamentati dall'onorevole Bronzini. Si farebbe già un gran profitto, se si potesse infondere nel signor ministro maggiore affetto alla guardia nazionale, se si potesse indurre a fare una migliore scelta nei sindaci.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Io mi faccio un dovere di rispondere al deputato Sineo che i sindaci che il Ministero propone alla scelta di S. M. sono sempre quelli che si credono migliori. Il Ministero può essere ingannato qualche volta, ma nella maggior parte dei casi io credo che i sindaci siano buoni, e che non meritano alcuna taccia. Certamente il rimprovero che si fa al Ministero di cercare i sindaci di uno piuttosto che di un altro colore politico, forse si può anche fare a chi vorrebbe sindaci diversi. Forse l'onorevole deputato Sineo vorrebbe anche che i sindaci avessero un altro colore politico; su questo, se non siamo d'accordo, io non so che farci.

Mi si rimprovera di non aver fatto niente per la guardia nazionale. Io lo prego di leggere la *Gazzetta Piemontese*, e troverà che si procede con grandissima attività al complemento dell'organizzazione della guardia nazionale, che da poco tempo a questa parte fu organizzata una grande quantità di battaglioni mandamentali, organizzazione che influisce ad introdurre lo spirito di disciplina e d'ordine in quest'onorevole corpo.

Si fa rimprovero che io non ho richiesta la guardia nazionale; ma io lo prego d'accertarsi che si è sempre raccomandato che si richiedesse il servizio della guardia ogniqualvolta ci fosse la possibilità materiale di averla in tempo per giovare nelle circostanze; imperocché io sono dell'avviso dell'onorevole deputato Sineo che si sia dovuto in alcuni casi all'intervento della guardia nazionale se si sono potute condurre a buon fine importanti operazioni. Ma da ciò che una guardia nazionale ha potuto concorrere al buon andamento della sicurezza pubblica nel paese, non ne viene, a mio avviso, che resti escluso assolutamente, che in determinate località, per una determinata persona la quale abbia certo prestigio presso la gente rozza delle campagne, non si sia verificato un fatto, come si è positivamente verificato, che questi uomini, questi banditi abbiano ottenuto una protezione che sarebbe desiderabile non avessero trovato mai.

Questi sono fatti positivi; il caso del grassatore di cui ragionava l'onorevole interpellante è appunto uno di questi. Esso, bisogna confessarlo, ha un certo prestigio presso certe popolazioni rurali, le quali sono disposte a sostenerlo. (Sensazione) Nè citando questo esempio io credo di aver fatto un insulto al nostro paese, ho solo indicato alla Camera una difficoltà non a tutti nota, ma che esiste, e che è gravissima, perchè riconosca che i servizi che si fanno con immensa fatica e con largo stipendio avrebbero potuto dare migliori risultamenti quando il paese o certe località, si fossero trovati in circostanze diverse.

Credo del resto di aver bastantemente dimostrato quali siano le disposizioni che si sono date.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Sineo.

**SINEO.** Replicherò solo alle parole colle quali il signor ministro ha indicato che io potessi desiderare dei sindaci che avessero un colore politico diverso da quello che egli brama.

Io sono stato incaricato di sottoporre all'approvazione di un Re di storica memoria la nomina di tutti i sindaci dello Stato, e credo aver provato, che non era solo il colore politico quello che determinava la loro scelta. Io volevo che essi potessero giovare al paese esercitando con lealtà ed intelligenza le gravi loro funzioni. Il colore politico che io cercava nei sindaci era quello che fossero sinceramente affezionati alle nostre istituzioni. Se il signor ministro cerca un colore diverso io non so se veramente renderà un servizio alla monarchia ed al paese.

Quello che è pur troppo rimarchevole, e che è stato fatalmente notato dalla nazione, si è che fra i molti sindaci, che furono o destituiti, o non più rieletti, specialmente si trovarono in maggior numero coloro i quali avevano dedicata tutta la loro persona, tutte le loro fatiche per promuovere tre cose che grandemente dovevano concorrere a consolidare le nostre istituzioni ed a radicare la prosperità del paese. Furono rimossi quei sindaci che si mostrarono più affezionati alla guardia nazionale, e, dopo questa rimozione, in moltissimi comuni non si parlò più di guardia nazionale. Furono rimossi i sindaci i quali maggiormente favorivano l'istruzione elementare, e dopo la loro rimozione si dovette lamentare in quei comuni la trascuranza dell'istruzione elementare.

Furono rimossi quei sindaci i quali si occuparono con maggior zelo a far sì che le rendite delle opere pie si volgessero al vero loro scopo, e giovassero maggiormente alle popolazioni, e dopo tali rimozioni, generale ridivenne l'abuso per cui le rendite delle opere pie si distribuivano giusta le mire di alcune consorterie, non già secondo la mente dei fondatori, secondo il vero bene del paese. Ecco il risultato della maggior parte delle rivocazioni fatte dal signor ministro dell'interno in questi quattro anni. Ecco l'espressione del colore politico delle sue nomine.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Io prego la Camera di credere che tutti i sindaci che furono nominati dall'onorevole deputato Sineo nel breve periodo del suo Ministero, durarono quasi tutti in carica per il tempo prescritto dalla legge. Vi può essere stata qualche rivocazione, ma furono poche. Io sono certo che erano tutti animati da ottimi sentimenti, ma miracoli non ne ho visti fare da nessuno. Del resto credo che nel paese vi era un desiderio generale di miglioramento, che questo desiderio era manifestato diversamente, secondo la diversa maniera di vedere degli uomini, e non credo che il sentimento e l'amore per il progresso e per il consolidamento delle nostre libertà consista unicamente nell'aver le idee e le opinioni dell'onorevole deputato Sineo, a preferenza di quelle che ho io.

**BRONZINI ZAPPELLONI.** Domando la parola per un fatto personale.

L'onorevole deputato Sineo mi ha in certo modo biasimato perchè io avessi ritirato il mio ordine del giorno, dicendo che le interpellanze non si devono fare, o se si fanno, si devono spingere sino all'estremo. Io però non so arrendermi a questa sua opinione, nè vedere il motivo per cui dovessi insistere nel proposto ordine del giorno dal momento che il ministro col secondo suo discorso ha fatto dichiarazioni tali che mi parvero sufficientemente rassicuranti. Del resto, siccome tra me e l'onorevole Sineo varia il grado di fiducia che abbiamo nel Ministero, così è più facilmente spiegabile il motivo del suo dissenso dalla mia deliberazione.

**PRESIDENTE.** Non essendosi fatta alcuna proposta, non è il caso di prendere alcuna deliberazione.

**PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEI  
CONSIGLI DELLA MARINA MERCANTILE.**

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge che riguarda la presidenza dei Consigli marittimi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1612.)

**PRESIDENTE**. La Camera dà atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Discussione del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia;

2° Discussione del progetto di legge relativo al riparto del contributo per la conservazione dei porti;

3° Discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'imposta sulle professioni ed arti liberali.

**TORNATA DEL 2 APRILE 1853**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.**

**SOMMARIO.** *Appello nominale — Discussione del bilancio passivo del dicastero di grazia e giustizia pel 1853 — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia alla riduzione sulla categoria 1 — La sostiene il deputato Miglietti relatore — È approvata la categoria ridotta — Osservazione del deputato Valerio per riduzione sulla categoria 2 — Spiegazioni del relatore, e del deputato Pallieri — Riduzione proposta da quest'ultimo, e approvazione di quella categoria ridotta — Sospensione delle categorie 4 e 5 e approvazione delle 6 e 7 — Proposizione del deputato De Viry per aumento sulla categoria 8, Magistrati d'appello — Parole del deputato Serra Francesco — Opposizioni del deputato Sineo, e del ministro di grazia e giustizia — Approvazione della prima parte dell'ordine del giorno motivato proposto in vece dell'aumento — Istanze dei deputati Bertolini e Sineo, e risposte del guardasigilli — Approvazione delle categorie 8 e 9 — Osservazioni dei deputati Stallo e Sineo sulla categoria 10 — Approvazione delle categorie 10 e 11 — Aumenti proposti dal deputato Lione alla categoria 12 — Reiezione — Approvazione delle categorie 12, 13 e 14 — Categoria 15 Spese di giustizia criminale, ed altre — Parlano i deputati De Viry, Asproni, Brofferio, Demarchi, Saracco, Sineo, Serra Francesco, il ministro di grazia e giustizia, ed il relatore — Approvazione della categoria 15 ridotta — Opposizione del guardasigilli alla riduzione sulla categoria 16, e spiegazioni del relatore.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**APPELLO NOMINALE.**

**PRESIDENTE**. La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Angius — Antonini — Arconati — Avigdor — Bajno — Balbo — Barbavara — Barbier — Bastian — Bellono — Berghini — Bersani — Biancheri — Bianchi Alessandro — Boyi — Bolmida — Bona — Botta — Brignone — Brofferio — Bronzini — Brunier — Buraggi — Cagnardi — Cambieri — Campana — Carta — Casaretto — Castelli — Cavour Camillo — Chaperon — Cornero — Cor-

renti — Corsi — D'Avernioz — Decastro — Deforesta — Del Carretto — Demaria — Derossi di Santa Rosa — Durando — Duverger — Favrat — Ferracciu — Galli — Galina — Gallo — Galvagno — Gandolfi — Garelli — Garibaldi — Gerbino Carlo — Gianoglio — Giannone — Gilar dini — Girod — Grixoni — Guglianetti — Iosti — Jacquier — Justin — La Marmora — Leotardi — Lione — Louaraz — Malan — Malinverni — Marco — Martini — Mellana — Michelini — Minoglio — Mongellaz — Paleocapa — Pellegrini — Pernigotti — Petitti — Ponza di San Martino — Radice — Ricci Vincenzo — Ricci Giuseppe — Ricotti — Rosellini — Rulfi — Rusca — Salmour — Sanna-Sanna — San Giust — Sappa — Serra Orso — Seyssel — Siotto-Pintor — Solaroli — Spinola — Thaon di Revel — Zario.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)